

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 22-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 1958

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959

S O M M A R I O

PREMESSA. — PARTE PRIMA: ESAME DELLA SPESA. I. - I DATI CONTABILI: 1) Le spese per il personale e i servizi; 2) Gli interventi previdenziali e assistenziali; 3) Gli interventi economici. — II. - GLI STRUMENTI AMMINISTRATIVI: 1) L'Amministrazione centrale; 2) L'Ispettorato del lavoro; 3) Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione; 4) Gli Uffici di collocamento comunali. — PARTE SECONDA: LA POLITICA DEL LAVORO. I. - I PROBLEMI DELL'OCCUPAZIONE: 1) I dati del fenomeno; 2) Le provvidenze per alleviare la disoccupazione e per la formazione professionale. — II. - LA TUTELA DEL LAVORO: 1) Attività di vigilanza; 2) La prevenzione degli infortuni; 3) Contratti di lavoro e vertenze; 4) Il codice della legislazione sociale. — III. - LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA SOCIALE: 1) Gli enti gestori; 2) Unicità o pluralità?; 3) La riforma della struttura dell'I.N.A.M.; 4) Il Consiglio superiore della previdenza sociale; 5) Prestazioni e contributi. — IV. - LA COOPERAZIONE. — V. - L'EMIGRAZIONE. —
CONCLUSIONE.

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene affrontata ancora una volta dal Senato sotto il duplice assillo del termine improrogabile di scadenza dell'esercizio provvisorio e di inquietanti avvenimenti internazionali, che hanno messo in grave pericolo la pace del mondo; e non può non esserne negativamente condizionata.

Ma la eccezionalità delle circostanze non può esimerci dal compiere un esame, quanto più possibile diligente e approfondito, dello stato di previsione della spesa in cui si compendia la vasta e complessa attività del Ministero del lavoro.

È da questo rinnovato esame che noi possiamo convalidare il nostro giudizio sulla politica sociale del nostro Paese; non perchè essa si esaurisca tutta nell'ambito proprio di questo Ministero; ma perchè, da un lato, se ne toccano alcuni aspetti fra i più salienti e significativi e, dall'altro, perchè si sottolinea un indirizzo fondamentale per la politica di uno stato moderno: la politica del lavoro.

* * *

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 si presenta al nostro esame nella tradizionale impostazione, che raccoglie le varie voci del bilancio intorno ai due gruppi fondamentali delle spese effettive per il personale e delle spese effettive per i servizi.

La prima parte della nostra relazione, pertanto, sarà dedicata ad un sommario esame di tali voci, per stabilire raffronti con quelle dei precedenti esercizi, per rilevare i rapporti esistenti fra di loro e la loro rispondenza ai fini generali e specifici ai quali è rivolta l'opera del Ministero.

Ma vi è anche un altro insieme di problemi e di realtà caratteristiche del mondo del lavoro, nonchè di iniziative, di interventi e di attività svolte dal Ministero, che sfugge alla valutazione puramente tecnica e finanziaria del bilancio, per rientrare nel più ampio quadro della situazione generale

del Paese, di cui rileva non già o non soltanto le imputazioni di spesa o le conseguenze finanziarie, quanto invece le incidenze dell'opera compiuta dallo stesso Ministero, nell'ambito delle sue competenze e nei limiti delle sue disponibilità, e ne coglie l'importanza, la funzionalità, il servizio reso alla vita politica, economica e sociale dell'intera comunità nazionale.

La seconda parte di questa relazione, quindi, cercherà di rilevare almeno talune fra le indicazioni più salienti e più caratteristiche di questa realtà, valendosi anche di quelle offerte nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, specialmente nel Capitolo II dedicato all'occupazione, alla disoccupazione ed all'azione della pubblica amministrazione nel campo del lavoro, nonchè di alcune delle più rilevanti conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori.

PARTE PRIMA

ESAME DELLA SPESA

I. — I DATI CONTABILI.

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 prevede un ammontare totale di spesa di lire 93.322 milioni. Le variazioni degli stanziamenti del presente esercizio, rispetto a quello decorso, si traducono complessivamente in un incremento di spesa per la parte ordinaria e straordinaria di 12.822,3 milioni di lire (cioè 16.822,3 milioni della parte ordinaria meno 4.000 milioni della parte straordinaria). Nella nota preliminare al disegno di legge in esame sono partitamente illustrate le principali cause che hanno determinato tale incremento.

Ma per una rappresentazione più completa dell'ampliamento di spesa, anche non volendo considerare i 63.654 milioni complessivamente tuttora dovuti al Fondo per

l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, occorre tener presenti almeno gli ulteriori stanziamenti per complessivi 36.973,4 milioni, già accantonati nell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro, che nel corso del presente esercizio dovranno *ope legis* essere iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro con capitoli di nuova istituzione (per contributo spesa aumento minimi di pensione in base alla legge 20 febbraio 1958, n. 55 e per estensione assicurazioni sociali ai pescatori in base alla legge 13 febbraio 1958, n. 250).

Tenendo conto del predetto maggior onere di 36.973,4 milioni, che non ha potuto essere indicato nel bilancio in esame, essendo conseguente a provvedimenti legislativi approvati dopo la presentazione al Parlamento degli stati di previsione della spesa, le spese di pertinenza del Ministero del lavoro ammontano per l'esercizio in corso a 130.295 milioni, oltre ad una aliquota delle somme occorrenti per la revisione del trattamento di quiescenza del personale statale, pure già accantonate nell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro.

Ripartitamente la spesa prevista per il funzionamento dell'Amministrazione centrale, degli Uffici del lavoro, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici di collocamento comunali ammonta complessivamente a 10.006,2 milioni; gli interventi previdenziali e assistenziali assommano a 71.658,5 milioni; gli interventi economici a 11.655,5 milioni; le altre spese diverse a 3,8 milioni.

1) *Le spese per il personale e i servizi.*

I modesti aumenti che si riscontrano in questo settore (di milioni 591,9 per le spese di personale e di milioni 78 per le spese dei servizi) non si possono davvero considerare adeguati alle aumentate esigenze tecniche e funzionali dei servizi centrali e periferici del Ministero, sia pure contemplando tali necessità coi criteri della più rigida economia; soprattutto quando si tenga presente che, in conseguenza del dilatarsi della legislazione sociale e del moltiplicarsi

degli interventi nel campo del lavoro e della previdenza sociale, si verifica un progressivo e costante aumento dei compiti attribuiti al Ministero.

Dovremo, pertanto, dolerci che dallo stato di previsione presentato al nostro esame e alla nostra approvazione risulti che gli stanziamenti richiesti su alcuni capitoli del bilancio, che incidono più direttamente sull'attività e sul rendimento del personale centrale e periferico e sulla funzionalità dei servizi, siano stati sensibilmente ridotti; tanto che taluni risultano perfino inferiori a quelli dell'esercizio precedente, in quanto nel formulare il nuovo stanziamento non si è tenuto conto delle integrazioni già concesse nel corso dell'esercizio medesimo (ad esempio: per i compensi per lavoro straordinario non sono state considerate le sensibili integrazioni concesse sul capitolo 6 per lire 17.500.000, sul capitolo 8 per lire 2 milioni e 900.000 e sul capitolo 36 per lire 47.000.000).

Così ancora: con lo stanziamento di lire 30 milioni iscritto sul capitolo 46 (locomozione, acquisto e riparazione automezzi per gli Uffici del lavoro), in confronto del fabbisogno segnalato in lire 57.000.000, non si rimedia alla precaria situazione del parco automezzi degli Uffici del lavoro, logorato da un uso quasi decennale.

Tale situazione, che non è mai stata affrontata a fondo nonostante le continue sollecitazioni svolte al riguardo presso il Ministero del tesoro, si concreta nel fatto che 26 Uffici del lavoro sono privi dell'autovettura dichiarata fuori uso!

Analogamente dicasi del capitolo 48, che stanziava 25 milioni per le attrezzature mobiliari degli Uffici del lavoro, che, dopo più di dieci anni di uso, necessitano di urgenti lavori di revisione o addirittura di sostituzione; e del capitolo 56, che stanziava la irrisoria cifra di 5 milioni per l'arredamento degli Uffici di collocamento comunali, costretti a prendere a prestito il mobilio dalle amministrazioni comunali.

Ma la storia del capitolo 52 è ancora più deludente. Era stato chiesto uno stanziamento di 400 milioni, appena bastante per assicurare un trattamento di missione di

venti giorni all'anno *pro capite*, mentre il solo periodo feriale è di trenta giorni; la cifra iscritta in bilancio è, invece, di 50 milioni. In realtà le esigenze di spesa per le missioni dei collocatori comunali presentano un carattere particolare: poichè i collocatori sono più di 7000 e nella maggior parte degli Uffici di collocamento il servizio è svolto da un solo collocatore, sorge il problema di assicurare il funzionamento di detti uffici durante il periodo delle ferie annuali, mediante l'invio in missione di collocatori dei comuni vicini. Tali esigenze si verificano anche quando il collocatore non sia in grado di prestare servizio per giustificato motivo (malattia, ecc.).

Analoghe considerazioni si potrebbero fare per altri capitoli; mentre, per quanto riguarda la rubrica Ispettorato del lavoro (capitoli da 57 a 71 con uno stanziamento globale di 470 milioni), va ricordato che, in base alla legge 19 marzo 1955, n. 520, le maggiori spese necessarie vengono integrate con successive assegnazioni di bilancio, utilizzando le somme versate in Tesoreria a tale scopo dagli enti di previdenza. Si è così data ragione dell'articolo 4 del disegno di legge che accompagna lo stato di previsione.

2) *Gli interventi previdenziali e assistenziali.*

Tre sole variazioni in più si registrano negli stanziamenti di questo titolo e sono quelle che risultano nei capitoli 77-81 e 82. Quella del capitolo 77 è conseguente all'accertato incremento del numero dei pensionati dell'Istituto della previdenza sociale, per ciascuno dei quali lo Stato concorre, fra l'altro, alla formazione della quota base di pensione con un contributo di lire 100 annue. Per i capitoli n. 81 e n. 82 le variazioni risultanti sono conseguenti all'introduzione di nuovi concorsi e contributi a carico dello Stato, rispettivamente per l'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (legge 26 ottobre 1957, n. 1047) e per l'aumento degli assegni familiari in agricoltura (legge 25 novembre 1957, n. 1176).

Da notare che i contributi di cui sopra do-

vuti per lo scorso esercizio, in misura ridotta rispetto a quella del corrente 1958-59 in relazione ai termini di decorrenza delle rispettive leggi, sono stati già corrisposti a carico dei capitoli istituiti nel corso dell'esercizio chiuso il 30 giugno ultimo scorso, per un importo complessivo di lire 15.500 milioni.

Con procedura analoga a quella sopra indicata, come già rilevammo, dovranno essere stanziati, con capitoli di nuova istituzione, le somme necessarie alla erogazione del contributo posto a carico dello Stato, quale partecipazione alla spesa dell'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni dello I.N.P.S. e dell'estensione dell'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia e contro le malattie a favore dei pescatori.

Forse non priva di interesse sarà l'indicazione che lo stanziamento del capitolo 79, sul quale grava la corresponsione del contributo dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, si è mostrato già per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 inferiore alla necessità. Pertanto, oltre alla istituzione di un capitolo di parte straordinaria con il quale provvedere al saldo della differenza già accertata per gli anni 1956 e 1957, sarà necessario aumentare di circa due miliardi lo stanziamento del corrispondente capitolo di spesa dei prossimi esercizi finanziari.

Mentre per quanto concerne il capitolo 80 (contributo dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani), sulla base dei dati di cui si è al momento in possesso, si ha motivo di ritenere lo stanziamento relativo cautelatamente sufficiente, quello del capitolo 78 risulta inequivocabilmente inferiore alle accertate necessità.

Come noto, la riduzione dell'importo delle anticipazioni semestrali dovute al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati », ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, cui il predetto capitolo 78 si riferisce, ha avuto inizio con l'esercizio finanziario 1956-57 e fu giustificata con « apposite misure in corso aventi incidenza sulla materia ». Il relativo disegno di legge, ora decaduto, con il quale veniva modificata la misura di tale

concorso dello Stato, dal 25 per cento delle prestazioni, più 15 miliardi annui per i trattamenti minimi, alla somma complessiva di 40 miliardi annui, ha incontrato la invincibile ostilità del Parlamento.

Per effetto di tale ridotta misura degli stanziamenti delle anticipazioni si è creata, in relazione alle norme fin qui vigenti, una grave situazione debitoria che per il solo periodo accertato (1° luglio 1956 - 31 dicembre 1957) si traduce in un dovuto dallo Stato al Fondo adeguamento pensioni di lire 63.654 milioni.

Il vostro relatore non può non ricordare le accese discussioni svoltesi prima d'ora su questo spinoso argomento, a cominciare dalla ferma riserva espressa inizialmente, in sede di parere, dall'illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro. Tanto più valida quanto più è risaputa la fama di severo tutore del pubblico erario che l'onorevole senatore Bertone ha meritata.

Qui ci limiteremo a riaffermare che, se si può accettare che, in vista delle disponibilità del Fondo, lo Stato possa anticipare una somma minore, si deve senz'altro escludere nella maniera più recisa che possa, in via definitiva, ridursi forfettariamente il contributo dello Stato.

3) *Gli interventi economici.*

Sono essenzialmente costituiti dagli stanziamenti iscritti nel titolo « Occupazione e addestramento professionale » (capitoli da 87 a 91 della parte ordinaria e 99 della parte straordinaria).

Va subito rilevata la assoluta insufficienza della spesa di 50 milioni stanziata al capitolo 87 per gli interventi che il Ministero del lavoro effettua a favore dei lavoratori migranti nell'interno dello Stato.

Come è risaputo, il fenomeno delle migrazioni interne interessa rilevanti masse di lavoratori — prevalentemente femminili — in diversi settori dell'agricoltura, come quelli della campagna risicola, della raccolta delle olive, della raccolta dell'uva, della trebbiatura, dell'attività boschiva e forestale, ecc. Finora l'assistenza del Ministero del lavoro si è limitata alle mondine (circa 50.000 uni-

tà), alle raccogliatrici di uva nella provincia di Chieti (circa 10.000 unità) e alle raccogliatrici di olive delle Puglie, Lucania e Calabria (oltre 20.000 unità). L'assistenza viene prestata in varie forme, tra cui le principali sono: l'organizzazione di posti di ristoro, la fornitura di mezzi protettivi, di indumenti e di oggetti igienici, la somministrazione di generi di conforto e di pasti caldi e freddi, la vaccinazione antileptospirosi delle mondine, le manifestazioni ricreative, nonché il ricovero dei figli delle lavoratrici in colonie appositamente istituite da enti assistenziali.

La scarsità dei fondi disponibili ha contenuto finora detti interventi entro limiti del tutto inadeguati alle finalità sociali che devono essere raggiunte. Ciò risulta evidente ove soltanto si consideri che le lavoratrici che possono attualmente beneficiare dell'assistenza sono circa 80.000 e che, sommando ad esse i loro figli ammessi a fruire di assistenza presso colonie, si raggiunge una cifra di circa 90.000 unità, con una disponibilità *pro capite* di sole lire 550.

È altresì evidente che un'assistenza prestata in modo inadeguato lascia insoddisfatti i destinatari del beneficio e frustra in gran parte le finalità sociali che devono essere raggiunte.

Vi è poi la necessità di evitare che nello stesso settore di attività, come ad esempio quello della raccolta delle olive, il beneficio degli interventi resti limitato ad alcune zone (Calabria e Puglie), lasciando prive di ogni assistenza altre regioni come quelle della Liguria, dell'Umbria, del Lazio, della Campania, ecc., ugualmente interessate, anche se in esse il fenomeno migratorio si manifesta in dimensioni ridotte rispetto a quello delle Puglie e della Calabria.

Per le ragioni suesposte il Ministero aveva chiesto che lo stanziamento del capitolo in esame fosse elevato da 50 milioni a 300 milioni. Senonché, e ce ne doliamo, la richiesta è stata accolta solo per un aumento di 25 milioni!

Lo stanziamento inserito al capitolo 99, in corrispondenza all'articolo 3 del disegno di legge di approvazione del bilancio, relativo al contributo dello Stato al Fondo per l'ad-

destramento professionale dei lavoratori, è mantenuto nella cifra di 10 miliardi anche per il corrente esercizio.

Le indicazioni del bilancio richiamano la nostra attenzione su un problema di imputazione della spesa e di adeguamento dello stanziamento all'onere che già realmente viene sostenuto per tale voce. Sotto il primo aspetto sembrerebbe più conveniente far rientrare anche il capitolo 99 nell'ambito delle spese ordinarie, dovendosi ritenere compito ormai permanente del Ministero del lavoro quello di provvedere all'addestramento professionale dei lavoratori; sotto il secondo appare invece opportuno definire in sede di bilancio l'intero stanziamento a favore dell'attuale capitolo 99, e non solo una parte come avviene attualmente, e ciò allo scopo di permettere una previsione tempestiva ed adeguata dei piani relativi.

È noto, infatti, che lo stanziamento di 10 miliardi, di cui al capitolo in esame, è integrato dal Fondo per la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione con apporti notevoli e ben superiori allo stesso stanziamento di bilancio, tanto che la disponibilità totale di questi ultimi anni per l'addestramento professionale ha avuto nei vari esercizi il seguente andamento:

1954-55 . .	30 miliardi
1955-56 . .	31 miliardi
1956-57 . .	31 miliardi e 750 milioni.
1957-58 . .	30 miliardi

II. — GLI STRUMENTI AMMINISTRATIVI.

Il carattere fondamentale dell'attività svolta dal Ministero del lavoro risulta evidente considerando gli sviluppi dati al migliore funzionamento e alla sempre maggiore efficienza dei servizi centrali e periferici, allo scopo di superare le difficoltà strutturali e funzionali connesse con l'organizzazione del Ministero stesso: sviluppi che, pur non potendosi ritenere definitivi, sono da giudicare cospicui ai fini della normalizzazione dell'ordinamento dei servizi e dei compiti ad essi affidati.

Risolutivi sono stati al riguardo la legge 2 marzo 1953, n. 429 e il decreto del Pre-

sidente della Repubblica 19 marzo 1955, numero 520, le disposizioni dei quali hanno mirato a tre obiettivi: a) l'organizzazione dei servizi centrali e degli uffici periferici e delle relative competenze; b) gli organici del personale necessario al loro funzionamento; c) il decentramento gerarchico agli uffici periferici di attribuzioni spettanti ad organi centrali.

1) *L'Amministrazione centrale.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato costituito sulla base di cinque direzioni generali e cioè: degli affari generali e del personale, dei rapporti di lavoro, dell'occupazione e dell'addestramento professionale, della previdenza e dell'assistenza sociale, della cooperazione.

In aggiunta a queste unità organiche e in relazione all'accrescersi dei relativi compiti, era stata proposta una sesta direzione generale dell'emigrazione; ma, in accoglimento dei rilievi della Commissione parlamentare, si è addivenuto invece alla istituzione di un servizio autonomo, il *Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigrati*.

L'ampiezza delle innovazioni, sia dal punto di vista strutturale, sia da quello della funzionalità dei servizi, appare evidente considerando che, prima dell'andata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il Ministero era articolato sulla base di 28 Divisioni e 17 Uffici, mentre attualmente esso si compone di 54 Divisioni e 11 Uffici.

Dobbiamo qui, ancora una volta, riaffermare la esigenza, che si rivela ogni giorno più impellente, di una nuova sede, più capace e più funzionale, che possa, in un unico edificio, accogliere finalmente le sparse membra di tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale.

2) *L'Ispettorato del lavoro.*

Le innovazioni non hanno trascurato gli organi periferici, a cominciare dall'Ispettorato del lavoro, che va acquistando una più

adeguata organizzazione, rispetto a quella prevista dalla legge istitutiva, che la stabiliva in 19 Circoli regionali, 31 uffici interprovinciali o provinciali e 25 sezioni staccate.

Oggi le sedi periferiche sono 75; sono stati istituiti quattro nuovi ispettorati e furono elevate ad ispettorati provinciali 18 sezioni, mentre è in corso la istituzione di altri quattro ispettorati provinciali.

Sono ancora da istituire, pertanto, altri 13 ispettorati provinciali, per tre dei quali (Rovigo, Trapani e Latina) sono in avanzata fase le pratiche relative; e restano da elevare ad ispettorati provinciali soltanto 5 sezioni, per almeno due delle quali (Matera e Agrigento) sarà provveduto entro brevissimo termine.

Per quanto riguarda il piano di un futuro potenziamento, è da tener presente che il Ministero è attualmente impegnato a dare completa e rapida attuazione al completamento degli organici fissati dal decreto Presidenziale 29 novembre 1956, n. 1563. È, però, da considerare che, anche con la piena attuazione del suindicato decreto e quindi con la copertura di tutti i posti previsti dalle relative tabelle, gli ispettorati non disporranno di personale numericamente adeguato; ciò, del resto, risulta evidente anche semplicemente mettendo in rapporto il numero dei posti in organico (494 ispettori della carriera direttiva, 634 aggiunti della carriera di concetto, 984 della carriera esecutiva, 145 della carriera ausiliaria, nonché 230 tra sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri) con il numero degli ispettorati che, con la istituzione in ogni provincia, sarà di 92. Si renderà, quindi, indispensabile un nuovo ampliamento degli organici, di cui potrà determinarsi l'entità non appena esaurita la fase in corso, di copertura dei posti ancora vacanti, in relazione ai nuovi compiti assegnati all'organo ispettivo.

Nell'anno 1957 è stata migliorata l'attrezzatura dell'Ispettorato, per consentire agli Uffici un più rapido, completo ed approfondito espletamento dei loro compiti.

Sono stati, infatti, acquistati numerosi apparecchi necessari per una più efficace vigilanza per la prevenzione infortuni e l'igie-

ne del lavoro; è stato posto in attività il laboratorio di ricerche e indagini in materia di igiene industriale istituito presso l'Ispettorato regionale di Milano ed è stato dato inizio all'allestimento di analogo e più attrezzato laboratorio presso l'Ispettorato medico centrale in Roma; è stata assegnata, a titolo sperimentale, agli Ispettorati regionali di Reggio Calabria e Cagliari una seconda autovettura, del tipo « Campagnola », per facilitare il raggiungimento di località montane delle due regioni da parte degli ispettori; è stata estesa la dotazione di appropriato equipaggiamento individuale agli ispettori che eseguono la vigilanza per la sicurezza e l'igiene nei lavori in galleria e presso i cantieri per la costruzione di impianti idroelettrici.

3) *Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.*

Anche la sistemazione giuridica ed economica di questi Uffici sta diventando un fatto compiuto con l'inquadramento del personale nei ruoli organici della pubblica amministrazione.

Al funzionamento degli uffici e delle loro sezioni staccate, nonché dei Centri di emigrazione, si provvede con personale di ruolo, il cui organico è fissato in 3.501 unità (608 della carriera direttiva, 903 della carriera di concetto, 1540 della carriera esecutiva e 450 della carriera ausiliaria). Il personale di ruolo in servizio alla fine del 1957 assommava a 3.176 unità; durante lo stesso anno e nei primi mesi del corrente sono stati predisposti gli elementi per la graduale copertura dei posti vacanti.

Durante l'anno 1957, con la elevazione a regionale dell'ufficio provinciale di Potenza, il numero degli uffici regionali del lavoro è salito a 18.

Al fine di snellire e coordinare i vari adempimenti curati dagli uffici e al fine di semplificare e uniformare i metodi di lavoro, è stata costituita un'apposita Commissione, la quale ha portato a termine in breve tempo il proprio lavoro suggerendo soluzioni che hanno consentito l'adozione di procedure più snelle, soprattutto nel settore

del collocamento. Tali soluzioni hanno posto parziale rimedio alla deficienza quantitativa del personale degli uffici, che si è andata sensibilmente accentuando a seguito dell'attribuzione di nuovi compiti, recentemente disposta da vari provvedimenti legislativi.

Intensa è stata, anche nello scorso anno, l'attività che gli uffici del lavoro hanno svolto per l'espletamento dei compiti loro affidati: collocamento dei lavoratori, conciliazione delle vertenze di lavoro, esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistenza ai lavoratori che emigrano, raccolta di dati statistici relativi alla disoccupazione.

Nel corso del 1957, gli uffici del lavoro hanno, inoltre, attivamente operato sia nel settore previdenziale e assistenziale (provvedendo, in particolare, alla erogazione delle indennità e dei sussidi straordinari di disoccupazione, alla emanazione dei bandi per la assegnazione alloggi I.N.A.-Casa, all'esame delle domande relative e alla predisposizione delle graduatorie provvisorie e definitive degli assegnatari), sia nel settore dell'addestramento professionale dei lavoratori e, in particolare, degli apprendisti, curando la predisposizione dei piani provinciali dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri di lavoro e di rimboschimento, cantieri sui quali gli uffici stessi esercitano azione di vigilanza amministrativa.

4) *Gli Uffici di collocamento comunali.*

L'inquadramento degli incaricati temporanei del servizio di collocamento e dei coadiutori frazionali può dirsi finalmente un fatto compiuto. Dei 7.950 aspiranti (6.974 incaricati e 1.006 coadiutori) la Commissione di inquadramento ne ha già giudicati idonei 6.244 (5.714 incaricati e 530 coadiutori) e nei loro confronti sono stati approntati e firmati i relativi decreti di nomina.

La differenza fra aspiranti e idonei è costituita da elementi non inquadrabili per dimissioni o rinuncia e da 565 aspiranti per i quali la Commissione non ha potuto giudicare per incompletezza o difetto di documenti o per accertamenti inderogabili, soprattutto in relazione al requisito dell'anzianità di ser-

vizio (di almeno sei mesi alla data del 16 maggio 1956) richiesto dall'articolo 16 della legge di inquadramento.

Ora, per il lungo tempo richiesto dai lavori di inquadramento, coloro che alla data del 16 maggio 1956 erano privi del suddetto requisito hanno raggiunto un'anzianità che varia da un minimo di 20 mesi ad oltre due anni e molti di essi hanno dimostrato, in tale periodo, di possedere ottime qualità morali e professionali. Conseguentemente, mentre è venuta a cadere la ragione dell'originaria limitazione, è sorta la esigenza di evitare all'Amministrazione la perdita di elementi qualificati ed ormai esperti nei delicati servizi del collocamento. Motivi di pubblico interesse e ovvie considerazioni di carattere equitativo imponevano, pertanto, che si estendesse al predetto personale la invocata sistemazione. Abbiamo quindi appreso con favore che, a tal fine, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 luglio 1958, ha approvato uno schema di disegno di legge che prevede la possibilità di conferire la qualifica di collocatore di 3^a classe anche agli incaricati temporanei del servizio del collocamento e ai coadiutori frazionali che alla data del 16 maggio 1956 non avevano maturato l'anzianità minima di sei mesi di servizio; lo schema inoltre proroga il termine stabilito per il conseguimento del titolo di studio.

Nel corso dell'esercizio 1957-58, inoltre, il Ministero ha provveduto ad assicurare il servizio del collocamento nelle località e nei comuni di minore importanza mediante la nomina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, di *corrispondenti del collocamento*.

PARTE SECONDA

LA POLITICA DEL LAVORO

I. — I PROBLEMI DELL'OCCUPAZIONE.

Alla fine della guerra i problemi del lavoro presentavano in Italia aspetti di estrema gravità. Le distruzioni belliche e la conseguente disorganizzazione della vita eco-

nomica nazionale avevano reso pressochè inutilizzabile una grande parte delle attrezzature produttive. Contemporaneamente la struttura generale della nostra economia andava rivelando quello stato generale di sottoccupazione del potenziale di lavoro, che la politica economica del periodo autarchico aveva mascherato, ma non risolto.

Nella struttura demografica della nazione, inoltre, si andavano manifestando, proprio in quegli anni, non trascurabili modifiche della composizione della popolazione per età, per cui si rendeva disponibile un volume di forze di lavoro relativamente più elevato di quello dei periodi anteriori. Ciò aggravava ulteriormente lo squilibrio tra le possibilità di impiego e l'offerta di lavoro.

Dal complesso di questi fattori ebbe origine quello stato di massiccia e diffusa disoccupazione, che ha influenzato con i suoi aspetti economici, sociali e politici la vita del Paese in tutti questi anni e ne costituisce tuttora il problema dominante.

Il problema di un alto e stabile livello di occupazione per i lavoratori italiani è, ovviamente, l'assillo e l'impegno preminente dell'intero Governo, come di chiunque si occupi di problemi sociali e politici con animo aperto e con umana sensibilità; ma è particolarmente al Ministero del lavoro che si può e si deve chiedere di svolgere, in tale campo, una particolare e decisa funzione attraverso tutti i mezzi di cui può disporre e l'influenza che può esercitare sull'intera vita del nostro Paese.

1) *I dati del fenomeno.*

Bisogna francamente riconoscere che, nonostante l'impegno, i lodevoli sforzi, le notevoli realizzazioni della politica condotta in questi anni, il fenomeno della disoccupazione rimane grave, inquietante, drammatico. Non si vuole qui negare o svalutare quanto si è fatto; ma se questo ha impedito l'aggravarsi del fenomeno, non ha potuto impedire finora che esso mantenesse proporzioni preoccupanti.

È pur sempre attuale il dibattito sulla reale aderenza dei dati statistici di cui disponiamo all'entità del fenomeno della di-

soccupazione, ritenendosi dai più che le statistiche siano difettose per eccesso, per una serie di motivi più volte avanzati; ma le variazioni probabili, ancorchè in diminuzione, non possono essere tali da modificare radicalmente l'entità del fenomeno, del quale lo aspetto più preoccupante appare la stazionarietà del livello medio, anche se essa implica il confortante elemento del recupero delle nuove leve o di forze corrispettive.

Questa premessa ci consente, tuttavia, di prendere atto con qualche sollievo degli ultimi dati offerti dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese, che rilevano un costante, se pure modesto, regresso della disoccupazione, la quale ha registrato la sua massima contrazione proprio nel decorso 1957.

L'aumento complessivo dell'occupazione nelle attività non agricole per l'anno 1957, attraverso l'analisi condotta nei singoli settori economici, è valutato in circa 298.000 unità. Cifra che trova conferma, almeno come ordine di grandezza, nelle rilevazioni del Ministero del lavoro in ordine agli iscritti nelle liste di collocamento.

Infatti gli iscritti alle prime due classi (disoccupati già occupati; giovani inferiori ai 21 anni ed altre persone in cerca di prima occupazione) sono scesi da 1.937.471 unità nel 1956 a 1.756.640 unità nel 1957. In quest'ultimo anno, e precisamente nei mesi di agosto e settembre, il numero degli iscritti è sceso, per la prima volta nel dopoguerra, al disotto del milione e seicentomila unità.

Il 1957 deve considerarsi un anno favorevole, rispetto agli altri del dopoguerra, anche perchè la diminuzione della manodopera disponibile ha interessato, in misura notevole, non soltanto i giovani e le persone comunque in cerca di prima occupazione (II classe), ma, per la prima volta negli ultimi sei anni, anche quelli che potrebbero essere definiti i disoccupati veri e propri (gli appartenenti cioè alla I classe). Infatti la media di questi ultimi, che dal 1952 al 1956 si è sempre mantenuta pressochè costante, con lieve tendenza all'aumento (da 1.281.967 unità a 1.323.076), nel 1957 è discesa a 1.229.797, con una contrazione nei confronti dell'anno precedente di 93.279 unità, pari al 7,05 per cento.

Per quanto concerne il favorevole andamento della disoccupazione giovanile (II classe), la cui disponibilità è passata dalle 614.395 unità del 1956 alle 526.823 del 1957, con una diminuzione di 87.552 iscritti, pari al 14,25 per cento, si ha motivo di ritenere che esso sia da attribuire in buona parte alla applicazione sempre più diffusa della legge 19 gennaio 1955, n. 25, relativa alla disciplina dell'apprendistato, la quale, in conseguenza delle facilitazioni accordate (esonero o imposizione di contributi assicurativi minimi) e nonostante le sue deficienze, ha senza dubbio stimolato l'assunzione degli apprendisti.

La migliorata situazione del mercato giovanile appare anche evidente dal confronto tra l'andamento delle iscrizioni nel biennio precedente all'emanazione della predetta legge e nel triennio successivo. Da esso risulta, infatti, che la media degli iscritti nella II classe, mentre si è mantenuta pressochè costante nel periodo 1953-54 (664.566 e 653.876 unità), a partire dal 1955 ha manifestato una sensibile flessione, che dal 1954 al 1957 è stata di ben 127.033 unità, pari al 19,43 per cento.

Anche la media relativa agli iscritti appartenenti alle altre tre classi, che pur non potendo essere considerati disoccupati stanno ad indicare uno stato di bisogno (casalinghe in cerca di prima occupazione, pensionati in cerca di occupazione e occupati in cerca di altra occupazione), presenta nel complesso, rispetto al 1956, una contrazione di 20.288 unità, pari all'8,7 per cento.

Per un più compiuto esame della situazione dell'occupazione nel nostro Paese, rimandiamo gli onorevoli Senatori alle altre analisi di particolare interesse riferite documentatamente dalla citata Relazione generale sulla situazione economica, come quelle relative al rapporto fra lavoratori generici e lavoratori qualificati (per accertare la incidenza sulla occupazione delle varie attività rivolte all'addestramento professionale), alla mobilità del mercato di lavoro (cioè alla durata media della permanenza nelle liste di collocamento), alla distribuzione degli iscritti nelle varie regioni d'Italia in relazione alle varie classi.

2) *Le provvidenze per alleviare la disoccupazione e per la formazione professionale.*

L'azione che il Ministero svolge in questo settore può essere considerata sia in relazione ad alcuni importanti servizi che esso espleta nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sia in relazione ad una serie di iniziative di diretto intervento che si sono andate sviluppando negli ultimi anni.

A) *L'avviamento al lavoro dei disoccupati* si attua attraverso il servizio del collocamento, realizzato dal Ministero per mezzo dei suoi uffici periferici e capillari. Si tratta di un servizio particolarmente difficile e delicato, che viene svolto sulla base dei criteri fissati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, per quanto riguarda le assunzioni volontarie, mentre le assunzioni obbligatorie stabilite per particolari categorie di lavoratori sono regolate da apposite leggi, delle quali è stata più volte rilevata la esigenza di un coordinamento.

Accanto alla sistemazione del personale, garanzia di più stabile funzionalità del servizio, è necessario sottolineare quanto assegnamento, in questa delicatissima funzione, bisogna fare sulla sensibilità, sullo zelo e sulla scrupolosità del personale incaricato e sull'opera di controllo degli Uffici del lavoro e dei superiori organi ispettivi. Ma bisogna anche riconoscere che il servizio del collocamento, collaudato dall'esperienza, ha rivelato una sostanziale capacità di assolvere ai suoi compiti. Inconvenienti se ne manifestano e sono nell'ordine naturale delle cose; alcuni abusi sono stati denunciati e perseguiti. Ma esso è suscettibile di miglioramenti dal lato tecnico e può offrire una sempre maggiore garanzia di obiettività e di aderenza alle varie esigenze del servizio.

Tra le molte, ricordiamo un'esigenza primaria, che le leggi odierne già consentono di valutare parzialmente, ma che è di tale peso da suggerire più precise disposizioni: e cioè quella che nell'avviamento al lavoro, non solo si tenga sempre adeguato calcolo del carico familiare, ma si arrivi ad assicurare un reddito, anche modesto, a ciascuna

famiglia. Una semplice riflessione su questo problema e la quotidiana esperienza ci dicono di qual peso esso sia, in se stesso e nella psicologia delle masse popolari.

Ai fini dell'avviamento al lavoro va pure considerata la necessità di una revisione delle norme riguardanti l'urbanesimo e le migrazioni interne.

La migrazione interna è un difficile e complesso problema, che scopre frequentemente contraddittorie esigenze, come tali difficilmente componibili, ma che va tuttavia guardato con una giusta apertura, entro limiti di equilibrio, per ogni possibile incremento dell'occupazione.

Ricordiamo specialmente il fenomeno delle migrazioni stagionali, per il quale si esigono adeguate forme di assistenza, che diventano particolarmente urgenti quando si tratta di mano d'opera prevalentemente femminile (mondine, raccogliatrici di olive, ecc.). La felice collaborazione fra movimenti di natura sociale, assistenziale e sindacale e gli organi del Ministero ha cominciato a dare buoni frutti in questo settore, sia promovendo migliori condizioni salariali e più idonee forme di assistenza, sia maturando una nuova fiducia in queste categorie, fino ad ora rimaste ai margini del movimento operaio e del suo processo di autoelevazione.

Il disegno di legge predisposto dal Ministero del lavoro per una nuova disciplina della materia non ha potuto completare il suo iter legislativo nel corso della passata legislatura e, pertanto, dovendo essere riproposto, potrà opportunamente valersi del più approfondito studio che nel frattempo si è andato svolgendo in ordine ai predetti problemi.

E, per concludere su questo tema, può interessare di conoscere le proposte conclusive alle quali è pervenuta la Commissione parlamentare di inchiesta, che ha condotto una accurata e approfondita indagine in materia, per un auspicato miglioramento del servizio del collocamento.

La Commissione, vagliate le varie proposte scaturite dalla sua indagine, ha ritenuto opportuno:

a) di raccomandare la costituzione, prevista dalla legge, delle Commissioni comunali

di collocamento ove se ne ravvisi la necessità;

b) di addivenire alla definizione delle qualifiche e delle specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa;

c) di conferire adeguata pubblicità alle liste di collocamento e, periodicamente, alle richieste di lavoratori avanzate dalle imprese, nonché ai relativi avviamenti al lavoro;

d) di rivedere la disposizione che consente il passaggio del lavoratore, direttamente ed immediatamente, dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, nel senso di limitare le possibilità (che tale eccezione alla norma generale comporta) di eludere la legge, particolarmente attraverso imprese di comodo il cui vero scopo è quello di fornire ad altre la mano d'opera;

e) di rivedere le sanzioni a carico di coloro che trasgrediscono le disposizioni della legge;

f) di rafforzare gli organi preposti alla applicazione ed al controllo delle norme sul collocamento al fine di estendere la disciplina ai settori e alle zone che attualmente risultano non adeguatamente controllati.

B) La normale attività dei cantieri di lavoro e di rimboschimento ha dato anche nel 1957 un sensibile contributo ai fini della utilizzazione di lavoratori disoccupati.

Il numero dei cantieri iniziati nell'anno in esame ammonta a 7.350, cifra che aggiunta ai 3.096 cantieri già in atto al 1° gennaio dà un totale di 10.446. Gli operai ed istruttori avviati ai cantieri durante l'anno sono stati 270.042. Se si considera che all'inizio dell'anno erano già occupate presso gli stessi 90.852 unità, si deduce che nel 1957 hanno lavorato presso i cantieri di lavoro e di rimboschimento 360.894 lavoratori, per un totale di 20.168.869 giornate.

L'iniziativa dei cantieri, come quella dei corsi per disoccupati di cui faremo cenno in appresso, continua a sollevare critiche di varia natura. È certo che il problema della disoccupazione non si risolve con questi strumenti; ma sarebbe ingiusto ed erroneo ignorare come essi abbiano contribuito an-

zitutto a lenire dolorose situazioni, specie nelle regioni meridionali e montane, oltre che a realizzare un imponente numero di modeste opere pubbliche o di pubblica utilità.

Senza dire che sul rendimento dei cantieri hanno già recato benefici riflessi i miglioramenti del trattamento economico e previdenziale dei lavoratori occupati presso i cantieri stessi, entrati in vigore dal 1° gennaio 1958.

C) Anche l'azione svolta dal Ministero attraverso l'istituzione di *corsi per disoccupati* si è dimostrata di notevole efficacia, sia al fine di alleviare i disagi della disoccupazione, in quanto i lavoratori che li frequentano hanno diritto, come è noto, ad una indennità di presenza, sia ai fini dell'addestramento professionale; poichè, grazie ad essi, 40.294 lavoratori hanno potuto conseguire un primo addestramento o una qualificazione o specializzazione.

I corsi iniziati nel 1957 sono 2.515, cui vanno aggiunti gli 837 già in atto al 1° gennaio, con un totale di 3.352 corsi. Il numero dei lavoratori che li hanno frequentati ammonta a 73.255 e le giornate di presenza furono 5.596.562, con una media di presenze di 76 giornate per ciascun lavoratore.

D) L'attività dell'*I.N.A.-Casa*, in seguito alla promulgazione della legge che prevede il finanziamento dell'ente per un altro settennio ed all'avvenuto rinnovo degli organi direttivi, ha ripreso, nel secondo semestre del 1957, il ritmo normale.

Le giornate-operaio effettuate nel 1957 sono state 3.025.437 e superano di 784.563 unità (+ 35 per cento) quelle effettuate nel 1956.

I fatti, sotto forma delle realizzazioni ottenute, continuano a smentire nella maniera più clamorosa le previsioni di coloro che, al sorgere dell'iniziativa, erano rimasti scettici per errore o per calcolo. Basterà dire che i programmi per il futuro della gestione si riassumono in una previsione di stanziamento pari a 550 miliardi di lire, che consentiranno di dare una casa a circa 190 mila famiglie di operai e di impiegati, che vanno aggiunte alle 150 mila famiglie alloggiate con le realizzazioni del primo settennio.

E) Nell'ambito dell'attività volta alla *qualificazione professionale* dei lavoratori, acquista ovviamente particolare importanza quella intesa alla formazione professionale dei giovani lavoratori.

L'attività dei corsi « normali » per l'addestramento professionale dei lavoratori nel 1957 è stata molto più intensa che nel 1956. Infatti, nell'anno in esame, hanno funzionato complessivamente 8.673 corsi, di cui 2.309 già in atto al 1° gennaio e 6.364 iniziati durante l'anno. Dal confronto di tali cifre con quelle del 1956 risulta un aumento di 1.655 corsi.

Il numero dei lavoratori frequentanti è salito da 163.509 a 209.317 (+ 28 per cento) ed il numero delle giornate di presenza da 11.519.641 a 14.224.609 (+ 23,5 per cento).

Un importante contributo allo sviluppo della formazione professionale delle nuove leve di lavoro ed all'incremento della manodopera giovanile si è avuto, come già rilevammo, con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'apprendistato. Punto fondamentale di detta legge è appunto quello che prevede, accanto alla formazione professionale, un insegnamento teorico attraverso speciali corsi da svolgere a cura e spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. E, a tale proposito, si deve sottolineare che il Ministero del lavoro ha richiamato più volte l'attenzione delle organizzazioni sindacali sulla necessità di addivenire, in sede di contrattazione collettiva, alla disciplina dell'insegnamento complementare degli apprendisti.

A distanza di tre anni dall'entrata in vigore della legge si deve peraltro rilevare che la materia, pur essendo riservata in via principale all'autonomia delle parti, non è stata ancora disciplinata; per cui non poche difficoltà sono sorte in sede di organizzazione dei corsi.

II. — LA TUTELA DEL LAVORO.

Dopo i problemi relativi all'occupazione delle forze di lavoro, conviene richiamare quelli connessi ai rapporti di lavoro, alle sue condizioni, alle sue garanzie.

La più diretta garanzia per i lavoratori, nel rapporto di lavoro, nasce ovviamente dagli stessi lavoratori, uniti e consapevoli nelle loro organizzazioni, non per una prospettiva di irriducibile contrasto, ma nel congiunto impegno per ogni possibile e proficua collaborazione e per la ferma difesa dei loro interessi. Lo Stato non può pretendere di assumere in sé, primariamente, la difesa degli interessi di categoria o di classe, nè può pretendere di comporli artificialmente al di fuori della sana dialettica delle parti; esso deve, anzi, riconoscere la positività del fatto sindacale, considerandolo elemento fondamentale dell'organizzazione statale e del progresso sociale.

Ma è evidente che lo Stato non può rimanere indifferente di fronte all'azione sindacale e farsi estraneo al regolamento dei rapporti di lavoro. Oltre alla creazione e al perfezionamento delle condizioni economiche, sociali e politiche più propizie al bene comune e, particolarmente, per l'avanzamento delle categorie più deboli e più indifese, è compito dello Stato di ricercare ogni utile integrazione ed ogni corretto affiancamento dell'azione sindacale per quel processo di elevazione delle classi lavoratrici, che è la caratteristica di fondo e il più decisivo impegno di una moderna politica democratica.

È sulla scorta di questi principi che alla tutela del lavoro e dei lavoratori il Ministero del lavoro dedica parte tanto notevole della sua attività o con azione diretta o con azione di collaborazione o come mediatore di conflitti e di vertenze. Dei vari aspetti di tale sua attività merita di fare sufficiente cenno.

1) Attività di vigilanza.

Le leggi fondamentali vigenti ormai da tempo in Italia in materia di tutela del lavoro e di previdenza sociale — e cioè quel complesso di norme che vanno dalla disciplina dell'orario di lavoro alla regolamentazione del lavoro delle donne e dei fanciulli, dalla sicurezza ed igiene alla disciplina dei riposi, delle ricorrenze festive e delle ferie, ecc. — costituiscono una base sostanziosa di protezione dei lavoratori e interessano oltre un milione e mezzo di aziende, occupanti circa otto milioni di lavoratori. Ma ciò comporta la necessità, da un lato, di vigilarne attentamente l'applicazione e, dall'altro, di predisporre i mezzi per estenderne e assicurarne l'efficacia e di procedere, al momento opportuno, ad una totale o parziale ed organica revisione di quelle che si rivelano insufficienti rispetto ai progressi tecnici ed economici o superate dalle nuove concezioni sociali.

Il compito di vigilare sull'osservanza di tali leggi è affidato, come è noto, all'Ispettorato del lavoro e comporta, da parte del predetto organo, una ininterrotta serie di controlli *in loco* per l'accertamento dell'applicazione delle numerose disposizioni riguardanti la protezione fisica, economica e previdenziale dei lavoratori, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari per eliminare le inosservanze (diffide, prescrizioni e contravvenzioni).

Il progressivo incremento della vigilanza, determinato dall'aumentata efficienza dell'Ispettorato, risulta abbastanza evidente dai dati dell'attività da esso svolta e che, per quanto riguarda il 1957, ha segnato un ulteriore incremento rispetto al 1956, specialmente per quanto concerne il numero degli accertamenti effettuati ed il recupero di somme a favore degli istituti previdenziali (contributi assicurativi) e dei lavoratori (assegni familiari, differenze salariali, eccetera).

Si riportano nella seguente tabella i dati più significativi dell'azione di vigilanza, confrontati con quelli relativi all'anno precedente:

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1957	1956
Ispezioni ad aziende dell'industria, del commercio ed agricole	253.637	241.584
Totale degli accertamenti eseguiti presso le aziende ispezionate	1.745.099	1.663.645
Diffide e prescrizioni intimite a ditte inadempienti	538.087	478.302
Contravvenzioni elevate	184.795	179.195
Recuperi di contributi assicurativi omessi, di assegni familiari, differenze salariali, ecc. (in milioni di lire)	21.961	20.491

In tali dati non sono compresi quelli relativi all'attività degli ispettori medici del lavoro, che vengono rilevati in base ad altro sistema e che, pertanto, non sono tutti som-
mabili con quelli esposti.

Un indice più significativo dell'estensione e dell'approfondimento che, a seguito del progressivo potenziamento dell'Ispettorato realizzato nel dopoguerra, la vigilanza nell'osservanza delle leggi del lavoro ha raggiunto nell'anno considerato, è dato dai seguenti rapporti:

il numero delle ispezioni alle aziende (253.637) è più che raddoppiato rispetto al 1946 (n. 125.620) e supera largamente di un terzo quello del 1950 (183.346);

il numero degli accertamenti per le varie leggi di tutela e previdenza (1.745.099) risulta quasi triplicato rispetto al 1946 (613.757) e supera di circa i tre quarti quello del 1950 (1.002.462);

il numero delle diffide e prescrizioni (538.087) e delle contravvenzioni (184.795) è poco meno che raddoppiato rispetto al 1950 (rispettivamente 300.036 e 95.410);

l'ammontare dei recuperi di contributi, assegni familiari, salari, ecc. (circa 22 miliardi di lire), pur tenendo conto degli aumenti, nel frattempo intervenuti, nelle aliquote contributive e nella misura dei salari e degli assegni familiari, è più che raddoppiato rispetto al 1950 (10 miliardi e 263 milioni).

L'Ispettorato del lavoro ha poi svolto una vasta attività per l'espletamento di altri compiti complementari ad esso demandati, attinenti alle materie oggetto della vigilanza, rilasciando abilitazioni, autorizzazioni e

concessioni previste da singole disposizioni di legge, decidendo i ricorsi che rientrano nella propria competenza ed esprimendo i richiesti pareri in ordine a quelli la cui decisione rientra nella competenza del Ministero.

Per quanto riguarda, infine, gli altri compiti in materia industriale e di lavoro, nel 1957 l'Ispettorato ha compiuto n. 5.275 ispezioni a corsi professionali per accertarne il grado di efficienza tecnica e amministrativa; ha svolto n. 7.708 accertamenti, indagini ed inchieste varie in materia di lavoro, ha esaminato 2.064 progetti di impianto, trasformazione o trasferimento di molini ed inviato i relativi rapporti alle Camere di commercio, ha eseguito per conto del Ministero dell'industria e del commercio n. 2.848 accertamenti tecnici riguardanti gruppi di aziende o aziende singole ed ha effettuato le consuete rilevazioni statistiche periodiche sull'occupazione operaia, sugli orari di lavoro e le retribuzioni, sull'attività e la produzione industriale e sulle scorte e consumi dei combustibili e di altre fonti energetiche nell'industria.

Questa varia ed efficace attività dell'Ispettorato del lavoro, nonostante che la perdurante limitatezza del personale e dei mezzi non possa arrivare dappertutto, sta però anche a dimostrare quanto sia ancora grave ed estesa la inosservanza delle leggi sociali, delle leggi protettive del lavoro e delle leggi previdenziali.

2) La prevenzione degli infortuni.

Un capitolo a parte deve essere riservato ad uno dei più gravi compiti spettanti al-

l'Ispettorato del lavoro: la vigilanza contro gli infortuni.

La crescente progressione del numero degli infortuni sul lavoro negli anni del dopoguerra, che è oggetto corrente di denunce e di proteste da parte sindacale, è purtroppo documentata dalle cifre, che rappresentano, anche se considerate con quel senso critico che ogni volta l'esperto deve esercitare quando si trova di fronte ad espressioni statistiche, una obiettiva realtà dolorosa.

Rimandando, per brevità, gli onorevoli Colleghi ai dati, alle cifre e alle percentuali offerte dal *Notiziario statistico*, che è il documentatissimo periodico trimestrale dell'I.N.A.I.L., ci limiteremo a ricordare che, comprendendo tutti i casi di infortunio verificatisi sia nel settore dell'industria che in quello dell'agricoltura, si ha per il 1957 un totale di 1.102,2 migliaia di denunce (comprese 17,3 migliaia di casi di malattie professionali manifestatesi e denunciate nell'anno), delle quali 1.102,2 migliaia sono state definite, dando luogo a 814,9 migliaia di indennizzi.

È chiaro che il valore di queste cifre deve essere qualificato, anzitutto, dal rapporto con la massa, anch'essa crescente, degli assicurati. Poichè gli operai-anno assicurati nell'industria erano meno di tre milioni nel 1949 e, rapidamente crescendo, non sono ora lontani dai quattro milioni, la frequenza media complessiva degli infortuni indennizzati ha avuto questi tassi riferiti a 1.000 operai-anno: 181,5 nel 1953, 189,1 nel 1954, 201,1 nel 1955, 206 nel 1956, 210 nel 1957 (in base ai dati disponibili).

Il peggioramento denunciato dai sindacati esiste dunque, anche se non nella misura indicata dal solo numero degli infortuni: in un quinquennio è di oltre il 15 per cento. Due casi di infortunio in 300 giornate di lavoro di 10 operai rappresentano indubbiamente un tasso di frequenza elevato.

Fortunatamente si tratta, per la maggior parte, di infortuni lievi, i quali importano una temporanea inabilità, che è stata in media di 15,5 giornate nel 1957. Mentre il tasso di frequenza degli infortuni gravi, che

importano una invalidità permanente (a partire da un terzo della normale capacità lavorativa), e sempre limitatamente ai lavoratori dell'industria, variato da 8,49 per 1.000 operai-anno nel 1953 a 8,51 nel 1954 e 8,86 nel 1955, dovrebbe essere leggermente diminuito nel 1956 e ancora più sensibilmente nel 1957, il tasso di frequenza dei casi mortali oscilla in tutto il quinquennio tra lo 0,50 e lo 0,55 per mille.

Queste cifre, dandoci la misura del doloroso fenomeno, ce ne rivelano anche la importanza umana e sociale, sollecitandoci in modo drammatico ad intensificare la lotta antinfortunistica. Bisogna, a questo proposito, considerare che la stessa maggior meccanizzazione e lo stesso progresso tecnico della macchina, quando non vi corrisponda un adeguato addestramento, possono costituire una maggiore insidia per il lavoratore; nè si può sottacere che le condizioni delle fabbriche, gli orari di lavoro e i ritmi della produzione costituiscono talvolta elementi negativi nel sistema di una adeguata prevenzione antinfortunistica, come lo sono indubbiamente lo stato di incertezza dell'avvenire o di insoddisfazione da cui i lavoratori sono talvolta assillati.

Contro la negligenza e l'inerzia del datore di lavoro e contro l'imprudenza dello stesso lavoratore, la vigilanza degli organi responsabili deve esercitarsi nella massima estensione possibile e con inflessibile severità.

La regolamentazione di tutta la materia dell'antinfortunistica e delle malattie professionali in un *corpus* giuridico, per il quale anche il *Bureau international du travail* ha avuto espressioni di apprezzamento, accompagnata da una serie di provvedimenti nel campo previdenziale e assistenziale che qui è superfluo ricordare, ci consente un moderato ottimismo.

3) *Contratti di lavoro e vertenze.*

L'attività del Ministero del lavoro nel settore della contrattazione collettiva e della risoluzione delle controversie di lavoro si svolge normalmente, nei limiti segnati dalla

vigente legislazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali di volta in volta interessate alla controversia; ma non di rado essa ha modo di esplicitarsi su iniziativa autonoma, quando soprattutto la controversia sia accompagnata da agitazioni e scioperi. Questo intervento, per la natura privatistica dei contratti di lavoro, non può essere coattivo; esso si svolge quasi sempre sul piano di una amichevole composizione degli opposti interessi, il che rende ovviamente molto più delicata la funzione che il Ministero è chiamato a svolgere.

Nel campo conciliativo acquista particolare rilievo, per la gravità delle conseguenze che possono determinarsi, per la somma di interessi che possono essere coinvolti, per i riflessi politici e sociali che possono determinarsi, l'attività svolta dal Ministero del lavoro per la risoluzione delle controversie in materia di ridimensionamento aziendale con conseguente licenziamento di lavoratori.

Per tradurre in una cifra la vastità degli interventi ministeriali nel campo vertenziale, ricorderemo che nel corso del passato quinquennio furono trattate, e, per la maggior parte risolte, ben 484 vertenze. Nello scorso anno, l'attività svolta in questo settore si compendia nel numero di 85 vertenze.

Ancora nel 1957 e sempre nel campo delle controversie collettive, il Ministero ha avuto occasione di interessarsi per il rinnovo dei contratti collettivi di vari settori (officine del gas, monda e trapianto del riso, industria saccarifera, della gomma, cartaria, eccetera).

Il Ministero del lavoro coordina, altresì, l'azione degli Uffici del lavoro, volta alla soluzione in sede periferica di vertenze collettive (regionali, provinciali e aziendali) e delle vertenze individuali. Durante l'anno 1957 tali controversie individuali e plurime trattate per la composizione in sede conciliativa furono 51.623.

A proposito delle controversie individuali, è da ricordare che, accogliendo il voto espresso dalle organizzazioni sindacali onde agevolare ai lavoratori l'adito alla giustizia per la tutela dei propri interessi, la legge

2 aprile 1958, n. 319, concede l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

È a questo punto che conviene mettere ancora una volta in evidenza le difficoltà in cui gli stessi organi ministeriali vengono a trovarsi, nella loro opera di conciliazione o di arbitrato dei conflitti di lavoro, per la mancanza di norme adeguate, alle quali in troppi casi si deve sostituire l'autorità o il prestigio delle persone, non solo per cercare di risolvere il merito delle questioni, ma persino per concordare le procedure da seguire.

In questo ambito, acquista un particolare rilievo l'annoso problema del conferimento di validità giuridica *erga omnes* ai contratti collettivi di lavoro, strumenti primi dell'auto-regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Gli articoli 39 e 40 della Costituzione, che pongono i principi fondamentali in materia di libertà sindacale, di disciplina del movimento sindacale, di contrattazione collettiva del lavoro e di esercizio del diritto di sciopero, attendono ancora la legge necessaria per la loro attuazione. Tutti i disegni di legge in materia, sia d'iniziativa governativa che d'iniziativa parlamentare, non hanno avuto fortuna ed è inutile qui ricercarne le ragioni. Hanno giuocato indubbiamente in senso sfavorevole la difficoltà di una disciplina giuridica della materia basata su norme costituzionali non molto perspicue; la diffidenza di alcune organizzazioni contro interventi governativi in materia; le evoluzioni continue della organizzazione sindacale in Italia in un clima di pluralità di associazioni e, soprattutto, gli aspetti politici connessi a qualsiasi regolamentazione del fenomeno sindacale o contrattuale.

Quello che non è stato fatto nel 1957, noi pensiamo che dovrà essere fatto dalla nuova legislatura e una spinta ad agire sarà indubbiamente data al Parlamento dalla ratifica delle due Convenzioni internazionali in materia: quella n. 87 sulla libertà sindacale e sulla protezione del diritto sindacale e quella n. 98 sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, adottate a Ginevra dalla

Conferenza internazionale del lavoro; nonchè dall'avvenuta costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, quale organo di consulenza delle Camere e del Governo in materia sociale e del lavoro, il quale ha già posto allo studio i problemi connessi all'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Ma, poichè si può prevedere che la soluzione integrale di tali problemi richiederà maggior tempo, si fa sempre più viva l'esigenza di un provvedimento provvisorio che, senza contrastare la norma costituzionale, consenta di conferire validità giuridica *ultra partes* ai contratti collettivi compresi nell'ambito da definirsi, in concreto, nello stesso provvedimento provvisorio.

Non si vogliono qui ignorare i contrasti manifestatisi anche nei confronti di questo più limitato problema; ma sembra opportuno sottolineare la indilazionabilità della sua soluzione. Il problema, infatti, non è soltanto giuridico, ma incide profondamente sull'efficacia dell'azione sindacale; la sua mancata soluzione crea sperequazioni gravi fra i lavoratori, incide negativamente, per la illecita concorrenza che rende possibile, sugli interessi degli imprenditori, diventa fattore determinante della depressione economica delle zone economicamente arretrate, favorendo l'inosservanza delle norme contrattuali, purtroppo molto diffusa là dove manca la coscienza sindacale e sociale e dove le condizioni del mercato della manodopera rendono difficile l'inserimento di una valida azione sindacale.

4) *Il codice della legislazione sociale.*

Anche circa l'osservanza delle leggi di tutela del lavoro la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori ha svolto una impegnativa e particolareggiata indagine, che le ha consentito di pervenire a proficue conclusioni, sia in relazione alle singole norme protettive, sia di carattere generale:

A) Dopo avere rilevato che, ovviamente, il grado di osservanza varia in relazione a diversi fattori, la Commissione trae una

prima conclusione di ordine generale in ordine alla efficienza dell'azione di vigilanza esplicita dall'Ispettorato del lavoro, del quale sottolinea l'esigenza di potenziamento, poichè un'efficace tutela del lavoro è condizionata proprio dalla possibilità per lo Stato di imporre il rispetto delle leggi poste a tutela del lavoratore.

B) L'inchiesta ha posto in rilievo che una delle difficoltà che si frappongono ad una più compiuta osservanza delle leggi sociali è costituita dalla loro molteplicità, frammentarietà e, spesso, da interferenze e sovrapposizioni di norme.

La Commissione, pertanto, ha affermato la necessità di procedere ad una raccolta organica e sistematica delle varie e disperse norme oggi esistenti, in modo da presentarle comodamente ordinate e rapidamente utilizzabili, per renderne possibile una migliore conoscenza ed applicazione.

È vero che la codificazione di una materia ancora fluida come il nostro diritto del lavoro presenta particolari difficoltà nel momento attuale in cui, proseguendosi nella tradizione ormai affermata nel nostro Paese, le norme della legislazione sociale si vanno estendendo a nuovi settori e materie e aggiornando in relazione al progresso tecnico ed alla evoluzione sociale. È vero, altresì, che le difficoltà di codificazione sono aggravate da lacune — che è auspicabile siano presto colmate — che tuttora presenta la nostra legislazione sociale; tra l'altro per la mancata traduzione in legge dei principi fissati dall'articolo 39 della Costituzione. Ma è altresì incontestabile come sia avvertito da tutti coloro che debbono applicare quotidianamente la regola giuridica nel campo del lavoro — e soprattutto dalla Magistratura — un crescente disagio nell'interpretare norme — specialmente quelle della legislazione speciale — a volte frammentarie e particolari, a volte lacunose, a volte oscure e talora persino contraddittorie. E che occorra perciò venire incontro alle legittime aspettative di chi chiede una maggiore organicità e chiarezza nelle disposizioni legislative interessanti un settore di così fondamentale importanza nella vita della Nazione.

C) L'esperienza acquisita dalla Commissione nel corso delle indagini dirette e particolarmente attraverso gli interrogatori dei membri di commissioni interne, dei lavoratori, delle direzioni aziendali, ha posto in evidenza la necessità di una maggiore conoscenza della legislazione sociale da parte di coloro, imprenditori e lavoratori, cui le norme in essa contenute sono dirette.

La Commissione pertanto auspica che, allo scopo di ottenere una più completa osservanza della legislazione sociale, accanto a provvedimenti intesi ad incrementare l'azione repressiva dell'Ispettorato del lavoro, adeguate misure vengano adottate — dallo Stato, dagli Enti pubblici, dalle associazioni sindacali — allo scopo di diffondere la conoscenza delle leggi protettive del lavoro, attraverso pubblicazioni divulgative e chiarificatrici, attraverso corsi e lezioni, con l'ausilio anche dei mezzi radio e televisivi, eccetera.

In particolare ogni sforzo dovrà essere compiuto in direzione dei membri delle commissioni interne, i quali, se vogliono rispondere a pieno alle loro funzioni, debbono distinguersi per un grado di preparazione migliore. Per essi potrebbero venire organizzati appositi corsi di preparazione e di aggiornamento sulla legislazione sociale, al di fuori di ogni impostazione ideologica, ma rivolti al solo fine di acquisire cognizioni tecniche. Per le aziende di notevoli dimensioni sarebbe auspicabile che venissero, ad esempio, organizzate — per iniziativa concordata tra commissione interna e direzione aziendale — riunioni di gruppi di lavoratori, con carattere di periodicità, in cui un esperto (dell'Ispettorato del lavoro, dell'Ufficio del lavoro, della Magistratura, del Foro locale) potesse svolgere una conversazione illustrativa delle norme di legge di maggior interesse.

Per dare un nostro contributo alla auspicata divulgazione della legislazione protettiva del lavoro, abbiamo ritenuto opportuno di raccogliere, in appendice, il copioso elenco delle leggi sociali approvate dal Parlamento nel corso dell'esercizio finanziario 1957-58, aggiornando quel meritamente apprezzato elenco sistematico che l'onorevole

senatore De Bosio allegò alla sua elaborata relazione sul bilancio del precedente esercizio.

III. — LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA SOCIALE.

Passando al campo della previdenza e dell'assistenza, la prima constatazione che non può non fare chiunque segua l'andamento delle varie attività poste sotto il controllo e la tutela del Ministero del lavoro è quella del loro progressivo sviluppo.

Dai primi passi avversati e combattuti in annose lotte parlamentari (la legge 17 marzo 1898, n. 80, che introduce la prima forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di determinate categorie di lavoratori dell'industria, arriva in porto dopo 17 anni di procellose vicende parlamentari scatenatesi attorno a sette disegni di legge), il sistema previdenziale ha raggiunto dimensioni, aspetti e importanza veramente imponenti.

Se si tiene conto che l'applicazione della tutela previdenziale ha già valicato i limiti del rapporto di lavoro dipendente e retribuito per estendersi a protezione degli eventi più importanti in favore di vaste categorie di lavoratori indipendenti (artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, pensionati) e che forme autonome sono già in atto per determinate categorie di professionisti — avvocati e procuratori, notai, medici, ingegneri e geometri, ostetriche, ecc. — può ritenersi ben a ragione che il nostro sistema previdenziale è già entrato nel piano di sviluppo di un programma di sicurezza sociale a favore di tutti i cittadini che traggono prevalentemente i loro mezzi di sussistenza dalla esplicazione di una attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma.

Il tessuto connettivo del sistema previdenziale vigente nel nostro Paese, sviluppatosi in tempi diversi e sotto la spinta di impulsi diversi, presenta ancora delle disarmonie, ora con sovrapposizioni ed ora con lacune già ripetutamente poste in rilievo; ma può ritenersi in generale che esso abbia raggiun-

to posizioni soddisfacenti, anche se l'istanza di progresso sociale tende al superamento di esse verso mete più elevate.

Gli eventi più comuni e più meritevoli di considerazione sotto il profilo politico-sociale, che determinano un turbamento sfavorevole nell'equilibrio economico del lavoratore, ora incidendo sui mezzi a disposizione — cessazione o riduzione del reddito di lavoro per disoccupazione, vecchiaia, invalidità, riduzione dell'orario di lavoro —, ora aumentando i bisogni da soddisfare — carico di famiglia —, ora influenzando sugli uni e sugli altri — infortunio, malattia —, sono tutti protetti a garanzia della capacità di sostentamento del lavoratore e del suo nucleo familiare.

1) *Gli enti gestori.*

Il sistema previdenziale italiano è articolato in varie forme di tutela, la cui gestione è affidata ad enti pubblici diversi. Nella distribuzione della competenza a ciascuno degli enti gestori non si segue una uniformità di indirizzo.

Vi sono degli enti previdenziali che gestiscono, per la generalità dei lavoratori (salvi gruppi determinati), una forma di tutela per un determinato evento protetto. Così, per esempio, l'I.N.A.I.L. per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali e l'I.N.A.M. per la tutela contro le malattie comuni.

Vi sono degli enti che gestiscono, per una particolare categoria di lavoratori, una sola forma di tutela per un determinato evento protetto. Così, per esempio, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di azienda, che gestisce per questa categoria di lavoratori la tutela contro la invalidità e vecchiaia.

Vi sono degli enti previdenziali che gestiscono, per particolari categorie di lavoratori, forme di tutela per più eventi protetti. Così, per esempio, le Casse marittime gestiscono per la gente di mare la tutela contro gli infortuni e contro le malattie comuni; l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo gestisce per

questa categoria la tutela contro l'invalidità e vecchiaia e contro le malattie comuni; lo Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti gestisce per questa categoria la tutela contro l'invalidità e vecchiaia, contro le malattie comuni e concede anche l'indennità di disoccupazione e per infortunio extra professionale.

Vi è poi l'I.N.P.S., il maggiore degli enti previdenziali, che gestisce, per la generalità dei lavoratori, diverse forme di tutela: contro la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, e che amministra fondi speciali, per particolari categorie di lavoratori, sostitutivi dell'assicurazione generale contro la invalidità e vecchiaia (marittimi, personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, alle aziende dei telefoni, alle gestioni delle imposte di consumo, alle aziende elettriche e del gas) e gestioni speciali per gli assegni familiari, per le integrazioni salariali, ecc.

La situazione attuale si è creata — si può dire quasi spontaneamente — attraverso il processo evolutivo della previdenza sociale, che a volte si è spinta in avanti attraverso punte ristrette a particolari categorie di lavoratori (per es. i fondi speciali di previdenza, oggi sostitutivi); a volte ha allargato la sfera della tutela ad aspetti più sensibili di un determinato evento che poi ha ricevuto la tutela generale (l'assicurazione contro la tubercolosi rispetto a quella contro le malattie comuni); ed a volte ha dovuto subire — in mutate condizioni politiche e sociali — lo stato di fatto creato in determinate contingenze storiche precedenti. A questo si deve la sopravvivenza di organismi mutualistici di origine sindacale: alcuni operanti ancor oggi di fatto con personalità giuridica privata (Casse mutue di malattia con funzione sostitutiva dell'I.N.A.M.); altri riconosciuti e dotati di personalità giuridica pubblica (Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ecc.).

Questa diversa e composita articolazione degli enti gestori delle varie forme di tutela previdenziale, salvo qualche ritocco e salva,

ove possibile, qualche fusione delle gestioni speciali per un unico evento protetto, amministrato da uno stesso ente, non solo non nuoce nè all'amministrazione delle singole gestioni nè alla tutela dei lavoratori, ma anzi consente di conseguire apprezzabili benefici.

2) Unicità o pluralità?

Sono ben note, in materia di previdenza sociale, le discussioni, gli studi, le proposte di riforma, a partire da quelle formulate dalla Commissione D'Aragona, che già nel 1948 enunciava in 88 mozioni i principi ispiratori di un generale riordinamento del sistema, ed è altrettanto nota la difficoltà di operare in un campo così delicato e complesso.

Vi è senza dubbio una tendenza manifestatasi in taluni settori per una unificazione, in unico ente, di tutte le gestioni previdenziali, se non addirittura per la trasformazione del sistema in un servizio sociale gestito dallo Stato.

Su questo punto merita di conoscere il pensiero da ultimo espresso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, anche se i compiti ad essa assegnati dal provvedimento istitutivo non erano quelli di studiare riforme radicali nel vigente sistema previdenziale, bensì quello di accertare dati ed elementi obiettivi, tratti dalla realtà viva del mondo del lavoro, per rappresentare al Paese, al Parlamento, al Governo, lo stato attuale del sistema previdenziale, coi suoi pregi e i suoi difetti, con le sue lacune sostanziali e coi suoi inconvenienti formali, con gli apprezzamenti favorevoli e con le istanze di perfezionamento.

La Commissione, che ha esplorato in tutti i sensi il vasto settore, senza avere la pretesa di avere esaurito ogni possibile indagine, è pervenuta a considerazioni conclusive che certamente, se attuate nel tempo, gioveranno a perfezionare il sistema attuale e a renderlo più aderente alle esigenze più sentite e più diffuse dei lavoratori.

La Commissione, pertanto, allo stato delle cose, ha ritenuto che convenga muoversi sul terreno di un efficace coordinamento, di una

stretta collaborazione e di una unificazione di certi servizi (ufficio comunale unico per tutti gli enti previdenziali, gestione comune di attrezzature sanitarie, unificazione dei contributi, ecc.) che rappresentano l'esigenza più attuale e che, d'altro canto, può soddisfarsi. Soltanto dopo che sarà stato realizzato e consolidato quanto sopra, si potrà utilmente discutere di eventuali ulteriori processi unificatori.

L'accentramento della gestione delle diverse forme di tutela previdenziale in pochi enti — e a maggior ragione in un unico ente — determinerebbe, tra l'altro, un appesantimento nelle organizzazioni burocratiche, una mastodontica composizione degli organi di amministrazione ed una eccessiva lentezza in tutto il funzionamento.

I problemi di struttura degli enti previdenziali, a giudizio della Commissione, debbono, quindi, esaminarsi con l'intendimento non di mutare sconsideratamente lo stato attuale, ma di apportarvi quei ritocchi che appaiano indispensabili per il migliore soddisfacimento delle esigenze di tutela dei lavoratori e per un più adeguato funzionamento degli enti.

La Commissione ha ritenuto che, a questo fine, tre punti meritevoli di particolare esame fossero:

- a) il sistema di amministrazione;
- b) lo snellimento degli organi di amministrazione e di vigilanza;
- c) le modifiche nella disciplina giuridica della struttura dell'I.N.A.M.

Sul primo punto la Commissione ha osservato che la disciplina della composizione, della nomina e dei poteri degli organi di amministrazione e di vigilanza degli enti previdenziali per la tutela dei lavoratori subordinati è improntata, in genere, ad uniformità di criteri. Per l'assicurazione contro le malattie in favore dei coltivatori diretti e degli artigiani si sono abbandonati gli schemi precedentemente adottati e sono stati seguiti nuovi criteri per la nomina degli organi di amministrazione e per l'ingerenza dei rappresentanti ministeriali; ma

ciò è giustificato, sia per la particolare qualifica dei soggetti protetti — lavoratori autonomi che assommano in sé le funzioni di imprenditori e di prestatori di opera —, sia per la maggiore autonomia della loro tutela, pur se al finanziamento di essa concorra anche lo Stato.

La Commissione ritiene che sarebbe opportuna, tuttavia, anche una revisione nella disciplina del sistema di amministrazione degli enti previdenziali, soprattutto al fine: di restituire l'autonomia agli organi di amministrazione, gravemente compromessa dalle approvazioni composite di organi governativi, richieste per alcune loro deliberazioni; di aggiornare numero ed appartenenza dei rappresentanti ministeriali, al fine di ridurli a quelli delle branche ministeriali più direttamente interessate alle gestioni previdenziali; di armonizzare i compiti dei collegi sindacali con quelli degli organi di amministrazione attiva da una parte e con la funzione pubblica degli enti dall'altra.

La Commissione ritiene, infine, di dover esprimere il suo favore, quando le premesse tecniche (anagrafe del lavoro, ecc.) siano state acquisite, alla elezione diretta da parte dei lavoratori dei loro rappresentanti in seno agli organi di amministrazione.

Sul secondo punto, la Commissione ritiene che gli organi di amministrazione e di vigilanza di ciascun ente previdenziale vadano semplificati e snelliti non solo come composizione, ma anche come numero. È opportuno che ogni ente abbia un solo collegio sindacale, qualunque sia il numero delle gestioni previdenziali da esso amministrate, un solo consiglio di amministrazione ed un solo comitato esecutivo. Eventuali comitati speciali per particolari gestioni debbono considerarsi una eccezione rispetto alla regola generale e la loro esistenza deve essere giustificata da peculiari esigenze e caratteristiche della gestione speciale rispetto a quelle generali amministrate dagli organi normali.

Ove queste particolari esigenze e caratteristiche richiedono la presenza di Comitati speciali, non è opportuno che questi poi si suddividano a loro volta in sezioni spe-

ciali a seconda dei compiti (di studio, consultivi, deliberativi, ecc.) e dei settori produttivi. In seno, per esempio, all'Istituto nazionale della previdenza sociale operano, attualmente, oltre il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, quattro collegi sindacali e dodici Comitati speciali, dei quali quello per gli assegni familiari è suddiviso in sezioni corrispondenti ai diversi settori economici.

Pertanto uno snellimento potrebbe ottenersi con la soppressione dei Comitati speciali per le assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, i cui compiti si potrebbero trasferire al Comitato esecutivo dell'Istituto, con l'abolizione dei Comitati di sezione per gli stessi assegni familiari — fermo rimanendo quello per il settore agricolo —, accentrando, per tutti gli altri settori, i compiti nel Comitato speciale per gli assegni familiari.

Anche per la funzione di vigilanza si potrebbero accentrare i compiti attualmente divisi nei quattro collegi sindacali in un unico Collegio sindacale; l'unitarietà della funzione di vigilanza troverebbe un riscontro nell'unitarietà della funzione di amministrazione, devoluta ad un unico organo collegiale.

3) *La riforma della struttura dell'I.N.A.M.*

Il punto più importante, tra quelli prospettati in questo gruppo dalla Commissione, è quello relativo ad una eventuale riforma della disciplina giuridica della struttura dell'I.N.A.M.

È questo un argomento delicato, sia per le difficoltà insite in ogni programma del genere, sia per la situazione di fatto esistente nella gestione dell'ente, anche per la sopravvivenza di casse mutue aziendali con funzione sostitutiva dell'I.N.A.M.

Il legislatore, nel 1943, volendo perseguire una finalità di accentramento e di unificazione dei diversi organi mutualistici di origine sindacale, creò l'Ente parastatale oggi denominato I.N.A.M. Negli interventi legislativi successivi, però, sembra che si sia abbandonato questo indirizzo di accen-

tramento, per seguire, invece, quello di un ampio decentramento periferico, attraverso organismi locali dotati di personalità giuridica — non come uffici periferici di un unico organismo — coordinati ed unificati, nell'azione e nei mezzi di carattere generale, attraverso un organismo federativo.

A questo criterio sono, infatti, improntate le ultime realizzazioni di tutela previdenziale contro le malattie in favore degli artigiani e dei coltivatori diretti.

In questo campo, però, la struttura federativa appare più aderente all'autonomia dei settori produttivi ed all'elasticità nel reperimento dei mezzi finanziari occorrenti; comunque è troppo presto per controllare, attraverso esperienze di sicuro fondamento, la bontà o meno del sistema.

Questo, qualora dovesse dare buoni risultati, si presenta preferibile anche per un eventuale cambiamento di struttura dell'I.N.A.M., in quanto potrebbe consentire, tra l'altro, di sanare la situazione attualmente esistente delle casse mutue aziendali operanti in sostituzione dell'I.N.A.M. (sono circa 300) e che, non essendo state a suo tempo fuse con l'ente parastatale, sono rimaste come enti autonomi e distinti, ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto personalità giuridica privata.

La struttura a base federativa, articolata in casse provinciali dotate di personalità giuridica pubblica deve, però, far salvo il principio della mutualità generale degli assicurati per garantire almeno un livello comune di assistenza anche in favore dei lavoratori operanti in zone di minore reddito produttivo e comunque una base minima perequata tra i lavoratori dei diversi settori produttivi.

A tal fine la nuova struttura dovrebbe sempre conservare un efficiente organismo centrale dotato di compiti e poteri propri e non già delegati dagli organismi federati. Fra i compiti vi dovranno essere quelli di dettare norme e disposizioni vincolanti di carattere generale, di attuare la vigilanza e il coordinamento, di nominare i presidenti e i direttori degli organismi provinciali.

All'organismo centrale dovrebbe affluire una parte dei contributi, sia per le spese

generali e per il funzionamento delle attrezzature comuni, sia come fondo di mutualità generale, destinato a sopperire alle deficienze finanziarie degli organismi provinciali, sia per quanto attiene il livello comune delle prestazioni comunque da garantire e sia per una perequata distribuzione e sviluppo delle attrezzature.

Le Casse aziendali, attualmente operanti con funzione sostitutiva dell'I.N.A.M., non potrebbero avere sfera di competenza oltre i limiti di territorio di una provincia e dovrebbero diventare sezioni distaccate — prive quindi di personalità giuridica — dell'organismo provinciale, sotto la direzione del quale potrebbero continuare ad operare con gestione separata.

Ogni cassa provinciale dovrebbe essere amministrata da un consiglio di amministrazione, di cui dovrebbero far parte, di diritto, i rappresentanti delle casse aziendali, operanti nella provincia, come sezioni distaccate della cassa provinciale.

Le casse aziendali potrebbero continuare a servirsi dell'attrezzatura propria ed in mancanza dovrebbero servirsi di quella della cassa provinciale della federazione, ma l'azienda per la quale esse operano dovrebbe mettere gratuitamente a disposizione almeno gli uffici necessari per il loro funzionamento.

La struttura sopra accennata nelle grandi linee potrebbe costituire un punto di incontro tra l'interesse generale di comprendere in un'unica mutualità tutti i lavoratori subordinati operanti nel settore di attività privata e l'interesse particolare di determinati gruppi di lavoratori di mantenere i vantaggi di una più larga assistenza consentita dalle maggiori possibilità aziendali.

4) *Il Consiglio superiore della previdenza sociale.*

Di un'altra interessante e valida proposta, formulata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, merita di far cenno.

Il coordinamento dell'attività dei diversi enti previdenziali attualmente è garantito

dalla partecipazione dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e dall'azione di controllo e vigilanza degli organi governativi, centrali e periferici, sull'attività degli enti previdenziali stessi.

Pur esercitata con zelo e diligenza, tale azione di coordinamento non può abbracciare tutto il vasto campo di attività degli enti, nè approfondire i delicati problemi organizzativi, tecnici e finanziari dei vari enti e delle molteplici gestioni.

In ogni caso manca un organo specializzato, che, in collaborazione coi ministeri interessati, possa esprimere dei pareri sulla interpretazione di norme previdenziali nel caso di conflitto di opinioni tra i ministeri e tra questi e gli enti, oppure tra gli enti medesimi, e che possa risolvere i conflitti di competenza amministrativa tra i diversi ministeri ed enti.

È opportuno che, specie per quanto riguarda la distribuzione e la utilizzazione delle attrezzature amministrative e sanitarie degli enti, si segua un programma improntato ad uniformità di indirizzo e che tenga conto delle esigenze coordinate ed armonizzate, non solo di tutti gli enti previdenziali, ma anche dell'igiene e della salute pubblica.

La disciplina della previdenza sociale, sia dal punto di vista giuridico, sia sul piano economico, sia sotto il profilo della tecnica assicurativa, per la sua varietà e complessità, richiede studi, approfondimenti e ricerche, ai fini non solo di una valutazione comparativa dei risultati delle diverse gestioni tra loro e dell'intero sistema previdenziale italiano con le realizzazioni degli altri Paesi, ma anche di una più diffusa conoscenza del nostro sistema e di un migliore perfezionamento professionale di quanti operano nel settore previdenziale.

Per il conseguimento delle finalità sopra accennate, la Commissione parlamentare di inchiesta ha ritenuto opportuna la istituzione di un organo collegiale, che con visione unitaria, con poteri propri e ben definiti, al di sopra degli organi di amministrazione dei vari enti previdenziali, imposti, esamini e risolva i problemi di carattere generale e fissi le direttive che i singoli organi

di amministrazione degli enti previdenziali debbono seguire per una realizzazione armonica e coordinata dei loro fini istituzionali. Questo organo collegiale superiore da denominarsi *Consiglio superiore della previdenza sociale* dovrebbe agire in sede ministeriale, sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed essere composto dai rappresentanti dei ministeri interessati alla previdenza sociale e degli enti previdenziali e da esperti giuridici, attuariali, sanitari ed economici in materia previdenziale.

I compiti del Consiglio superiore della previdenza sociale, senza per nulla interferire nella funzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e in quella degli organi di amministrazione dei singoli enti previdenziali, potrebbero, esemplificativamente, così delinearsi:

studiare i problemi attinenti alla distribuzione nel territorio nazionale e alla utilizzazione in comune delle attrezzature sanitarie ed amministrative dei diversi enti previdenziali, specie in riferimento alla istituzione dell'ufficio unico comunale per tutta la materia previdenziale e formulare le proposte relative;

fissare i criteri direttivi per l'investimento dei fondi disponibili delle diverse gestioni previdenziali;

dare suggerimenti sulla impostazione, con criteri uniformi, dei bilanci degli enti previdenziali;

regolare i rapporti finanziari tra gli enti previdenziali e tra le diverse gestioni amministrate da uno stesso ente ed autorizzare le anticipazioni da una gestione all'altra;

promuovere il coordinamento, ed ove possibile la unificazione, dei metodi di rilevazione statistica, e di indagine in genere, sui vari aspetti dell'attività istituzionale dei diversi enti previdenziali, in ispecie, per quanto riguarda l'andamento dei fenomeni relativi ai singoli eventi protetti, anche ai fini della comparabilità dei risultati;

promuovere e coordinare studi di calcolo attuariale sulle prospettive di oneri per le gestioni previdenziali;

dare pareri sulle modificazioni opportune delle aliquote contributive e, in genere, per la determinazione di esse, e risolvere le questioni inerenti alla distribuzione dei contributi, qualora dovesse attuarsi l'unificazione di essi;

esprimere parere sulla disciplina e sul funzionamento degli uffici di vigilanza comuni per tutti gli enti previdenziali e sulla distribuzione, tra questi, di tutte le spese occorrenti per il loro funzionamento;

esprimere parere sui conflitti di attribuzione amministrativa, in materia di previdenza sociale, tra le diverse branche ministeriali oppure tra i diversi enti previdenziali e coordinare l'attività di vigilanza dei Ministeri sugli enti medesimi;

promuovere convegni e congressi ed istituire comitati di studio, per l'esame, all'interno ed all'estero, dei più importanti problemi previdenziali di carattere generale;

promuovere corsi di perfezionamento nelle discipline relative alla previdenza sociale e conferenze per la diffusione della conoscenza del sistema previdenziale italiano e straniero per la preparazione professionale di quanti operano nel settore previdenziale;

collaborare all'elaborazione di disegni di legge in materia di previdenza sociale;

fare, per i due rami del Parlamento, una relazione annuale sui bilanci degli enti previdenziali e sull'andamento generale di tutto il sistema previdenziale;

studiare i problemi particolari in materia previdenziale, che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riterrà opportuno di sottoporre ad esso.

I compiti suddetti non esauriscono tutto il campo di attività che si può attribuire al Consiglio superiore della previdenza sociale, ma certamente, attraverso questo organo, si può attuare un armonico coordinamento nell'attività dei vari enti previdenziali, studiare e risolvere i problemi di carattere generale e di interesse comune per gli enti stessi con uniformità di principi e con visione unitaria di prospettiva e di finalità e contribuire efficacemente al perfezionamento della disciplina previdenziale e degli studi relativi.

5) Prestazioni e contributi.

Un più dettagliato sguardo di questo importantissimo settore comporterebbe almeno un sommario esame della situazione e dell'attività dei singoli istituti previdenziali. Ma l'indagine dilaterrebbe eccessivamente i limiti imposti a questa relazione; d'altra parte, un prossimo specifico dibattito offrirà più ampia occasione al Parlamento per un esame controllato e di fondo. Alludo alla presentazione, che pare imminente, del disegno di legge per la riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale: provvedimento che, mentre risponde ad esigenze da tempo largamente avvertite, si inserisce con una funzione fondamentale nel piano di un generale riordinamento del sistema previdenziale.

Qui bastino brevi cenni:

A) *Dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia*, richiamate le osservazioni precedentemente fatte nella presente relazione in merito al concorso dello Stato agli oneri relativi e alla inammissibilità della arbitraria decurtazione operata a partire dall'esercizio 1956-57, è da ricordare che con la legge 28 febbraio 1958, n. 55, la misura delle pensioni è nuovamente rivalutata, a partire dal 1° gennaio 1958, con l'aumento del coefficiente da 45 a 55. Inoltre i minimi mensili di pensione sono stati elevati, dal 1° gennaio al 30 giugno 1958, da lire 3.500 a 6.000 e da lire 5.000 a 8.000; a partire dal 1° luglio 1968 sono ancora elevati, rispettivamente, a lire 6.500 e a lire 9.500. Pertanto la misura delle pensioni ha subito un aumento di circa il 22 per cento.

L'ammontare delle pensioni erogate nell'anno 1957, per 3.395.100 pensioni (dati provvisori), è di 316 miliardi e 730 milioni.

Il doveroso riconoscimento dello sforzo che è stato fatto a favore dei vecchi lavoratori ci consente, tuttavia, di formulare il voto che ulteriori sforzi vengano compiuti per elevare tutte le pensioni al livello di un minimo vitale e per dare congrua soluzione agli altri problemi (assicurazione facoltativa, ecc.), connessi con l'assicurazione di invalidità e vecchiaia.

B) *L'assicurazione contro le malattie*, che consente ormai l'assistenza di circa 34 milioni di cittadini, pari quasi al 70 per cento della popolazione, è affidata in primo luogo all'I.N.A.M. (che assiste circa il 61 per cento dei beneficiari del servizio assicurativo di malattia) per i lavoratori dipendenti dai settori economici dell'industria, agricoltura, commercio, credito e assicurazione, nonché per i lavoratori appartenenti ad altri speciali settori (addetti ai servizi domestici e familiari, ai cantieri di lavoro, ecc.). Per determinate categorie, invece, provvedono altri enti (dipendenti statali, degli enti locali, degli enti di diritto pubblico, lavoratori dello spettacolo, giornalisti, gente di mare, ecc.).

Invece, per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani), provvedono le rispettive Federazioni nazionali delle Casse mutue di malattia di recente istituzione, organizzate in forma assai decentrata per mezzo delle Casse mutue provinciali e comunali.

L'importo delle prestazioni economiche e sanitarie erogate dall'I.N.A.M. nel 1957 ammonta a 180 miliardi e 900 milioni (dati provvisori), mentre altri 73 miliardi e 225 milioni (dati provvisori) sono stati erogati a favore dei propri iscritti dagli altri enti di malattia.

Sono ben noti a tutti i problemi e le questioni che sorgono nella pratica attuazione di questa forma di assicurazione e che, in buona parte, l'I.N.A.M. ha già affrontato e risolto. Ma, dopo una esperienza così notevole già svolta in questi anni e di fronte alla progressiva estensione di un servizio che tende ormai a coprire la generalità dei cittadini, noi abbiamo già affermato l'urgente necessità di sottoporre ad un riesame organico e sistematico lo stesso sistema dell'assistenza di malattia.

C) *L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali* è gestita, per i settori dell'industria e dell'agricoltura, dall'I.N.A.I.L., e per la gente di mare dalle tre Casse marittime. Dell'intensità del fenomeno infortunistico e dei problemi che ne conseguono abbiamo già avuto occasione di trattare nella presente relazione.

Le prestazioni economiche e sanitarie erogate dall'I.N.A.I.L. nel 1957 ammontano a 44 miliardi e 241 milioni per il settore dell'industria e a 5 miliardi e 983 milioni per il settore dell'agricoltura; le altre gestioni in regime speciale hanno erogato, nello stesso anno, prestazioni economiche e sanitarie per 763 milioni.

D) *L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione*, il cui campo di applicazione comprende ormai tutti i settori produttivi del Paese, è gestita dall'I.N.P.S.

Le giornate indennizzate dalla gestione della disoccupazione hanno subito un forte incremento a partire dal 1956 per effetto dei provvedimenti che hanno esteso l'assicurazione ai lavoratori agricoli; correlativamente sono aumentate le prestazioni erogate. Le giornate indennizzate nel 1957 furono 107 milioni e 314.000; la durata media 78-80; le indennità e i sussidi 35.000 (dati provvisori).

E) *La Cassa unica assegni familiari ai lavoratori*, gestita dall'I.N.P.S., dimostra con l'eloquenza delle cifre la sempre maggiore importanza di questo servizio di redistribuzione del reddito.

Il congegno degli assegni familiari è diretto, infatti, ad operare una redistribuzione di quote di salario o stipendio, nell'ambito dei lavoratori, a favore di quelli aventi carico familiare.

L'ammontare degli assegni pagati è variato nel corso del 1957 in relazione ai miglioramenti apportati alla loro misura. In particolare si ricorda la legge 30 luglio 1957, n. 652, che eleva i limiti di reddito per il coniuge e per i genitori a carico ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Il complesso degli assegni erogati nell'anno è di 365 miliardi e 85 milioni (dati provvisori).

Si rileva in particolare che, nel settore dell'agricoltura, la legge 25 novembre 1957, n. 1176 ha elevato la misura degli assegni con decorrenza retrodatata al 1° ottobre 1956. Poiché la legge è entrata in vigore il 18 dicembre 1957, un notevole aumento degli importi erogati potrà rilevarsi nel corrente esercizio 1958.

F) Di *altre forme previdenziali e assistenziali* per speciali categorie di lavoratori dipendenti o con speciale rapporto di lavoro o di liberi professionisti o di categorie artistiche (della gestione I.N.A.-Casa si è già fatto cenno particolare) gli onorevoli Senatori potranno conoscere l'attività scorrendo la più volte citata Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Qui vogliamo ricordare solamente, nell'importante settore dell'assistenza sociale, i due enti relativi alla protezione degli orfani dei lavoratori e dei vecchi lavoratori.

All'assistenza di queste due categorie provvedono benemeritamente, ancorchè coi mezzi limitati a loro disposizione, l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori e l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

L'E.N.A.O.L.I. ha il compito di assistere gli orfani con l'istruzione in collegi e poi con l'avviamento ad un lavoro proficuo; inoltre l'ente eroga assistenze collaterali quali sussidi, provvede al ricovero in colonie climatiche, distribuisce indumenti, ecc.

L'O.N.P.I. ha lo scopo di assistere i vecchi lavoratori pensionati mediante il ricovero in case di riposo — le ottime « Case serene » —, l'assistenza sanitaria ed altre prestazioni collaterali estese anche ai familiari.

Lo sviluppo dell'attività previdenziale e assistenziale svolta in Italia si può misurare non soltanto con le cifre sempre più cospicue delle prestazioni, di cui abbiamo sopra fatto cenno, ma anche dagli indici di incremento dei contributi affluiti nel complesso agli enti nazionali, che esercitano forme di assicurazione obbligatoria o sostitutiva in favore delle varie categorie di lavoratori dipendenti e indipendenti.

Anche tenuto conto delle variazioni dei prezzi, l'aumento dei contributi, di quasi 49 volte rispetto al 1945, mette in rilievo la ricostruzione operata nel campo delle assicurazioni sociali. L'esame dell'indice di incremento degli oneri sociali negli ultimi sei anni, preso a riferimento l'anno 1952, pone poi in evidenza l'effettivo ampliamento dell'attività previdenziale e assistenziale al netto di notevoli svalutazioni monetarie. Dagli indici si constata che, successivamente all'anno base 1952, si è avuto un progressivo au-

mento del gettito contributivo, che ha raggiunto un incremento dell'86 per cento nel 1957.

IV. — LA COOPERAZIONE.

L'attività che il Ministero del lavoro svolge nel campo della cooperazione esige in particolare qualche cenno illustrativo.

Nel decorso anno 1957 sono state costituite 3295 nuove società cooperative, nonché cinque consorzi di cooperative di produzione e lavoro. Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni tributarie e di altra natura previste dalle vigenti disposizioni, nello stesso anno, sono state iscritte 2639 cooperative, mentre quelle cancellate per perdita dei requisiti o per scioglimento furono 773.

Intensa è stata l'azione di vigilanza sulle società cooperative, che — come è noto — viene svolta dal Ministero del lavoro per le società che non aderiscono ad associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, e dalle associazioni stesse per quelle società ad esse aderenti.

Per il 1957 la vigilanza ordinaria e straordinaria si compendia nei seguenti dati:

cooperative sottoposte a revisione ordinaria da parte di funzionari centrali e periferici del Ministero: 7.452;

cooperative sottoposte a revisione ordinaria da parte delle due associazioni nazionali giuridicamente riconosciute (Lega nazionale delle cooperative e mutue e Confederazione cooperativa italiana): 4.697;

cooperative sottoposte ad ispezione straordinaria: 177.

I provvedimenti conseguenti alla vigilanza ordinaria e straordinaria furono i seguenti:

cooperative diffidate formalmente a regolarizzare irregolarità accertate nelle ispezioni: 3.290;

cooperative sottoposte a gestione commissariale: 57;

cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa perchè in stato fallimentare: 31.

Per comprovata inattività sociale, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, è stato

altresì disposto lo scioglimento d'ufficio, con o senza nomina di liquidatore, di 1.468 cooperative.

Ci risulta che, in favore del settore cooperativo, il Ministero ha predisposto alcuni schemi di provvedimenti legislativi, i quali tendono: ad apportare alcune modifiche alla legge sulla cooperazione (decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577) per adeguarla alle esigenze pratiche manifestatesi nella ormai decennale applicazione della legge stessa; ad esonerare le cooperative, che ancora non hanno dato inizio all'attività sociale, dal versamento del contributo dovuto per legge per le revisioni ordinarie; a risolvere il problema delle spese di funzionamento delle gestioni commissariali e liquidatorie, allorchè le cooperative, versando in stato di dissesto, non siano in grado di sostenere dette spese; ad estendere le agevolazioni stabilite dal regio decreto 8 febbraio 1923, a favore delle cooperative in materia di appalto delle opere pubbliche, a tutte le altre specie di lavori e forniture in genere effettuate dalle cooperative alle pubbliche amministrazioni.

Ai fini dello sviluppo e del miglioramento del controllo e dell'assistenza alle cooperative, sono stati recentemente programmati, ed avranno prossimo svolgimento, appositi corsi di perfezionamento per revisori, ai quali parteciperanno funzionari periferici dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda il *credito* alla cooperazione, nel decorso anno l'apposita Sezione di credito costituita presso la Banca nazionale del lavoro ha concesso fidi alle cooperative per un ammontare di 8.032 milioni, con una situazione totale del fido in atto alla data del 31 dicembre 1957 di 14.051 milioni; alla stessa data risultano effettuati prestiti per circa 1.100 milioni a cooperative di reduci a mezzo del fondo costituito con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e l'Opera nazionale combattenti.

La cooperazione ha, poi, trovato un vasto campo di iniziativa nel settore degli appalti di lavori pubblici. Per limitarci al settore di pertinenza del Ministero del lavoro, va ricordato che la gestione I.N.A.-Casa, a norma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949,

n. 43, per il settennio di gestione che ha inizio dal 1956, ha programmato di affidare a consorzi di produzione e lavoro incarichi di stazioni appaltanti per un importo di 24 miliardi di lire; inoltre, relativamente allo stesso settennio 1956-63, lavori del Piano I.N.A.-Casa per un importo di 16.075 milioni sono stati finora eseguiti da cooperative e consorzi di cooperative, o sono in corso di esecuzione. Sempre restando nello ambito dell'I.N.A.-Casa, per quanto si riferisce alle agevolazioni disposte in favore delle cooperative che hanno lo scopo della costruzione di alloggi per i soci, per il settennio 1956-63, ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono stati finora emessi bandi di costruzioni per una spesa prevista di 123.700 milioni di lire.

Per quanto riguarda la propaganda e lo sviluppo degli studi in materia cooperativa, nel decorso anno, oltre alla pubblicazione della nota ed apprezzata *Rivista della cooperazione* e della *Collana di studi cooperativi*, il Ministero ha partecipato con proprio « stand » propagandistico alle Fiere di Trieste, Bari e Palermo e ha recentemente bandito un pubblico concorso per l'assegnazione di dieci premi di 100 mila lire ciascuno a studenti universitari che nel corrente anno accademico conseguano la laurea svolgendo una tesi su argomento di interesse cooperativo,

Poichè già da qualche anno, specialmente in occasione della discussione del bilancio del lavoro, si andava preannunciando con qualche compiacimento la imminente o non lontana promulgazione dell'atteso *Codice della cooperazione*, abbiamo ritenuto opportuno attingere alla fonte più diretta qualche più precisa notizia in merito. Ed ecco che cosa ci è stato, purtroppo, riferito.

Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 attribuisce alla Commissione centrale delle cooperative, tra gli altri compiti, quello di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministero del lavoro.

Un progetto di riforma, che prese il nome di « Codice della cooperazione », venne elaborato da apposito comitato di studio istitui-

to in seno alla Commissione e sottoposto all'esame della Commissione stessa nel 1954. Esso riguarda la così detta « parte generale » e cioè la società cooperativa come impresa, considerata quindi nella sua struttura unitaria e mutualistica, prescindendo dai settori economici in cui possono operare le cooperative. Il « Codice della cooperazione » avrebbe quindi dovuto prendere il posto dell'attuale Titolo VI del Libro 5° del Codice civile, incorporando anche le norme ora incluse nel decreto legislativo del 1947 e successive leggi modificative.

Senonchè la Commissione centrale delle Cooperative, nella riunione dell'11 novembre 1954, dopo ampio dibattito, approvò la seguente mozione conclusiva: « La Commissione centrale dà atto al Comitato di studio del lavoro compiuto per la parte generale del Codice della cooperazione, e dà mandato al medesimo di formulare sollecitamente la parte speciale » (quella cioè che avrebbe dovuto disciplinare, in separati titoli, le cooperative considerate nei vari settori economici in cui operano — produzione e lavoro, consumo, edilizia, agricoltura, credito, enti consortili —, nonchè le società di mutuo soccorso e le mutue assicuratrici, oltre alla parte penale e tributaria). Non vi fu quindi una formale approvazione da parte della Commissione centrale; motivo per cui il progetto della « parte generale » è rimasto in sospenso in attesa della redazione della « parte speciale » e di un nuovo esame complessivo da parte della Commissione.

Successivamente la Commissione venne a decadere per compiuto triennio e nell'unica ed ultima seduta tenuta dalla nuova Commissione in data 26 luglio 1956, nessuna altra determinazione venne adottata, e così pure nella nuova riunione tenutasi il 21 marzo del corrente anno.

Non facciamo commenti, limitandoci a richiamare sul caso l'attenzione dell'onorevole Ministro.

V. — L'EMIGRAZIONE.

Richiamando le ampie ed esaurienti discussioni che si sono svolte frequentemente in quest'Aula sui complessi problemi inerenti al

fenomeno emigratorio, particolarmente per quanto riguarda il problema tuttora insoluto della riorganizzazione dei servizi per l'emigrazione, ci limiteremo qui a riferire alcuni dati e a formulare taluni rilievi relativamente all'attività svolta dal Ministero del lavoro in questo settore.

Tale attività si svolge nella duplice forma di: a) stretta collaborazione col Ministero degli affari esteri per l'esame dei problemi interessanti il movimento della manodopera sul piano internazionale; b) organizzazione ed esecuzione delle operazioni inerenti al reclutamento degli emigranti, al loro avviamento al porto d'imbarco o alla frontiera e all'assistenza alle famiglie rimaste in patria.

Nella diligente relazione presentata in occasione della recente discussione del bilancio degli Esteri, l'onorevole senatore Santero ha già ampiamente riferito sulle attività ed iniziative in cui si è concretata la concorde azione sul piano internazionale dei due Ministeri interessati.

Vogliamo qui ricordare che il 25 marzo 1957 sono stati firmati a Roma i Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; ratificati dal nostro Paese con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ed entrati in vigore col 1° gennaio 1958.

L'avvenimento ha rivestito una grande importanza dal punto di vista politico, economico e sociale. Il trattato della C.E.E., invero, contiene delle norme sulla libera circolazione della manodopera, nel quadro più vasto della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, e prevede la costituzione, i compiti e il funzionamento del Fondo sociale europeo, con lo scopo precipuo di permettere l'occupazione dei lavoratori all'interno del mercato comune e di contribuire così al miglioramento del loro tenore di vita.

Certamente nell'applicazione in nostro favore delle norme speciali sopra ricordate influirà molto la ormai quinquennale esperienza acquisita in Italia nell'applicazione del Trattato della C.E.C.A., dato che il 10 febbraio 1958 si è compiuto il primo periodo definito dal Trattato stesso come « periodo transitorio ».

Se alle norme farà seguito la pratica applicazione del principio della circolazione della manodopera, noi potremo assistere ad una completa trasformazione del concetto di emigrazione, nel senso di un superamento della vecchia impostazione attraverso una regolare e automatica attività di interscambio, in regime di libertà, fra i vari Paesi interessati al fenomeno emigratorio.

La seconda forma di attività, più particolarmente connessa con la competenza specifica del Ministero, ha riguardato il reclutamento di lavoratori per l'impiego all'estero ed è stata svolta con la collaborazione attiva degli Uffici regionali e provinciali del lavoro, in relazione alle disponibilità accertate nelle singole zone e per le rispettive categorie.

Un indice della complessa attività svolta in questo campo può essere desunto dal numero degli emigranti organizzati e assistiti, il cui espatrio è stato direttamente curato dal Ministero e dai suoi organi periferici. Si tratta, complessivamente, nell'anno 1957, di 105 mila lavoratori e familiari (per il 70 per cento diretti in Paesi europei), oltre a 37 mila lavoratori stagionali, in gran parte biettoli diretti in Francia.

Nell'ambito del movimento a carattere permanente va messa in rilievo una flessione dell'espatrio verso Paesi d'oltremare, compensata e largamente superata da un notevole incremento dell'emigrazione permanente europea.

Le cifre suddette risultano molto più eloquenti se poste in relazione all'azione assistenziale svolta individualmente e per gruppi, in concomitanza con tutte le complesse operazioni di reperimento, di selezione e di avviamento degli emigranti ai porti d'imbarco o al passaggio delle frontiere; con una spesa molto considerevole, che peraltro risulta sempre più insufficiente, dato il continuo sviluppo del movimento emigratorio.

Particolare menzione meritano, a questo riguardo, i Centri di emigrazione di Milano, Verona, Genova, Napoli e Messina, la cui attività ricettizia, organizzativa e assistenziale è stata sempre più sviluppata e potenziata, considerato che essa si svolge an-

nualmente in favore di circa 150 mila lavoratori e familiari, emigranti o rimpatriati, ai quali non è mancata, in questi ultimi anni, anche l'assistenza durante il periodo di viaggio.

Concluderemo queste scheletriche note riguardanti il recente passato della nostra emigrazione, rivolgendo ancora un pensiero al futuro; per il quale si aprono più ampie prospettive, ma subordinatamente al verificarsi di una condizione. La genialità agli italiani non manca e la volontà di lavorare generalmente non fa difetto; quello che occorre — ed è il tasto sul quale monotonamente bisogna ritornare ogni qualvolta si conclude un discorso obiettivo sull'emigrazione — è la qualificazione professionale dei nostri lavoratori che intendiamo avviare oltre i confini. La vera fortuna dell'emigrante comincia sui banchi delle scuole d'Italia!

* * *

ONOREVOLI SENATORI. — Un anno di vita di una pubblica amministrazione non costituisce ovviamente un periodo di tempo sufficiente a risolvere se non taluni dei molti problemi che interessano il mondo del lavoro. Tuttavia, pur di fronte alle forzate omissioni, riteniamo che si possa affermare con piena coscienza che, anche nel corso del passato esercizio finanziario, l'attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — validamente inquadrata in quella generale del Governo — ha fatto registrare al mondo del lavoro dei notevoli progressi; per i quali è doveroso tributare la meritata lode all'onorevole Ministro del lavoro, ai suoi più diretti collaboratori, a tutti i dipendenti degli uffici centrali e periferici.

Lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59, sottoposto al nostro esame, nelle sue impostazioni contabili e nei suoi criteri informativi, rappresenta ancora una volta l'espressione della continuità della politica sociale del Governo democratico, perseguita mediante una perseverante e volenterosa opera di aggiornamento e di sviluppo.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il relatore, pertanto, mentre riafferma la sua profonda fiducia nel progressivo sviluppo di una sana e dinamica politica del lavoro, di cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuerà ad essere lo strumento più diretto e più efficace e i lavoratori stessi e le loro organizzazioni vor-

ranno essere sempre di più i consapevoli e validi operatori, ha l'onore di chiedere a nome della 10^a Commissione che vogliate confortare con la vostra alta approvazione il bilancio sottoposto al vostro esame.

PEZZINI, *relatore*

AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 1958 DELL'ELENCO SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI LEGISLAZIONE SOCIALE, ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL SEN. DE BOSIO SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-1958

PRIMA PARTE

ORGANIZZAZIONE

II. - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

D.P.R. 21 maggio 1958, regolamento interno del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (G.U. 16 giugno 1958).

IV. - Istituzioni internazionali

L. 17 agosto 1957, n. 848, esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.

L. 14 ottobre 1957, n. 1203, ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; Trattato che istituisce la Comunità economica europea; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

SECONDA PARTE

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

I. - Disposizioni di carattere generale

L. 2 aprile 1958, n. 319, esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

II. - Costituzione del rapporto di lavoro

1) AVVIAMENTO AL LAVORO IN GENERALE.

L. 14 luglio 1957, n. 584, norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

D.P.R. 18 luglio 1957, n. 773, disciplina del collocamento dei lavoratori di albergo.

D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1333, approvazione del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione in base alle leggi 23 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148.

L. 29 novembre 1957, n. 1224, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

L. 11 dicembre 1957, n. 1205, modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 24 gennaio 1958, n. 19, modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare la occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

L. 2 marzo 1958, n. 134, riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli Uffici del lavoro inquadrati nei ruoli organici di cui al D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

L. 13 marzo 1958, n. 264, tutela del lavoro a domicilio.

a) *Avviamento al lavoro degli invalidi e degli orfani di guerra:*

L. 21 marzo 1958, n. 335, trasformazione e riordinamento della Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

c) *Avviamento al lavoro dei reduci, patrioti, deportati dal nemico e profughi:*

L. 27 febbraio 1958, n. 130, norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

f) *Avviamento al lavoro dei sordomuti:*

L. 13 marzo 1958, n. 308, norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.

4) EMIGRAZIONE.

L. 4 febbraio 1958, n. 122, ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa a Madrid il 21 luglio 1956.

VII. - Indennità di anzianità

L. 2 agosto 1957, n. 680, con proroga al 31 dicembre 1958 per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

VIII. - Rapporti di lavoro speciali

2) ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE.

L. 14 febbraio 1958, n. 138, orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori.

4) ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI.

L. 4 febbraio 1958, n. 23, norme per il conglobamento e perèquazione salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani.

5) ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI.

L. 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico.

TERZA PARTE

PREVIDENZA SOCIALE

I. - Disposizioni di carattere generale

L. 2 aprile 1958, n. 322, ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

II. - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1) ORGANI DELL'ASSICURAZIONE.

L. 27 ottobre 1957, n. 1035, ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

2) ASSICURAZIONI.

L. 21 marzo 1958, n. 313, estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali in agricoltura.

L. 3 aprile 1958, n. 499, miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

III. - Assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione.

1) DISCIPLINA GIURIDICA COMUNE ALLE TRE ASSICURAZIONI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI.

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 848, norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (G.U. n. 231 del 17 settembre 1957).

L. 20 febbraio 1958, n. 55, estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L. 2 aprile 1958, n. 322, ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

2) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI.

L. 9 novembre 1957, n. 1126, corresponsione della indennità postsanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro.

IV. - Assicurazione contro le malattie

L. 29 novembre 1957, n. 1177, coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841 sulla estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692 sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale.

V. - Assegni familiari

D.P.R. 24 settembre 1957, n. 1165, diminuzione del contributo degli assegni familiari nel settore del credito.

L. 25 novembre 1957, n. 1176, aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

L. 5 gennaio 1958, n. 14, aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali.

L. 14 febbraio 1958, n. 139, aumento della misura degli assegni familiari nel settore della assicurazione.

VI. - Integrazione salariale

L. 29 novembre 1957, n. 1224, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

VIII. - Forme speciali di previdenza

1) ADDETTI E AUSILIARI DELLA NAVIGAZIONE.

L. 9 ottobre 1957, n. 975, norme sulla previdenza marinara.

2) ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE.

D.P.R. 27 novembre 1957, n. 1403, aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

L. 17 febbraio 1958, n. 140, norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

4) ADDETTI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L. 2 aprile 1958, n. 377, norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

5) ADDETTI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

L. 25 marzo 1958, n. 329, rivalutazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

9) GIORNALISTI PROFESSIONISTI DIPENDENTI DA IMPRESE EDITORIALI.

L. 5 gennaio 1958, n. 14, aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali.

13) COLTIVATORI DIRETTI.

L. 26 ottobre 1957, n. 1047, estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

16) DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.

L. 13 marzo 1958, n. 246, nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

17) VETERINARI.

L. 15 febbraio 1958, n. 91, istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

18) MEDICI.

L. 20 febbraio 1958, n. 93, assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

19) INGEGNERI E ARCHITETTI.

L. 4 marzo 1958, n. 179, istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

20) PESCATORI.

L. 13 marzo 1958, n. 249, previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

21) EX DIPENDENTI DELLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI SINDACALI.

L. 2 aprile 1958, n. 331, regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte Confederazioni sindacali.

QUARTA PARTE**ASSISTENZA AI LAVORATORI****V. - Case per i lavoratori**

D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1333, approvazione del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione in base alle leggi 23 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148.

L. 24 gennaio 1958, n. 19, modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare la occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

QUINTA PARTE**COOPERAZIONE**

L. 25 marzo 1958, n. 316, modifiche alle norme del R.D.L. 20 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1958-59, in lire 100.000.000.

Art. 3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavorato-

ri », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1958-59, in lire 10.000.000.000.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1958-59, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 5.

La spesa globale massima per i compensi forfetari ai « Corrispondenti del servizio di collocamento » è fissata, per l'esercizio finanziario 1958-59, ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562, in lire 550.000.000.